



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva n. 2/2019 (sostitutiva della direttiva n. 1/2017): protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere¹.

INDICE

1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica, finalità e difficoltà operative. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere	pag. 3
1.1. Le direttive adottate dalla Procura	pag. 3
1.2. Le difficoltà operative della polizia giudiziaria nell'attuare le direttive. Le complessità attuativa della presente direttiva	pag. 4
1.3. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere	pag. 5
2. Premessa, la violenza di genere. L'oggetto della direttiva (sostitutiva di quella n. 1/2017)	pag. 6
2.1. La violenza di genere	pag. 6
2.2. L'oggetto della presente direttiva	pag. 8
2.3. Sintesi della direttiva	pag. 8
3. Intervento della polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto	pag. 9
3.1. Richiesta di intervento da parte della vittima o di altri soggetti, a seguito della chiamata su linea d'emergenza 112 o 113. Attività di competenza dell'operatore	pag. 9
3.2. Il sopralluogo, a seguito di richiesta del 112 o del 113, d'iniziativa, su richiesta del personale del pronto soccorso (artt. 354 e 348 c.p.p.)	pag. 10
3.2.1. Attività da svolgere in ogni caso	pag. 10
3.2.2. Ulteriori attività da svolgere in caso di fumus di violenza in atto	pag. 12
3.2.3. Attività da svolgere nel caso di fumus di violenza sessuale	pag. 13
3.3. Il sopralluogo a seguito di intervento presso il pronto soccorso (sollecitato dal personale dell'ospedale o in altro modo)	pag. 13
3.4. Informazioni alla persona offesa dal reato	pag. 14
3.5. Scheda di accompagnamento alla CNR	pag. 15
3.6. Modulistica da utilizzare	pag. 15
4. Acquisizione della notizia di reato in seguito a denuncia/querela della persona offesa	pag. 15
4.1. Specifici adempimenti nel caso di denuncia/querela di violenza di genere	pag. 15
4.2. Cautele preliminari da adottare per la redazione della denuncia/querela	pag. 16
4.3. Raccolta della denuncia/querela e assunzione di sommarie informazioni dalla vittima	pag. 16
4.4. Modalità di raccolta della denuncia/querela (e dell'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima)	pag. 17
4.5. Divieti per la polizia giudiziaria nella raccolta della denuncia	pag. 19
4.6. Attività da porre in essere al termine della raccolta della denuncia	pag. 19
4.7. rinvio alla modulistica	pag. 19
4.8. La denuncia-querela sporta da donne straniere	pag. 19

¹ La presente direttiva è stata redatta con la collaborazione dei colleghi del Gruppo Uno - reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori - (dott. Andrea Calice, dott. Gabriele Iuzzolino, dott. Antonio Altobelli, dott.ssa Arianna Armanini) e delle tirocinanti ex art. 73 d.l. 63/2013, conv. dalla l. 98/2013, Chiara Z. ed Elisabetta P.



<i>4.9. Informazioni alla persona offesa dal reato</i>	<i>pag. 20</i>
<i>4.10. Obblighi ulteriori. Immediato deposito della C.N.R</i>	<i>pag. 20</i>
<i>4.11. Scheda di accompagnamento alla CNR</i>	<i>pag. 21</i>
<i>4.12. La modulistica da utilizzare</i>	<i>pag. 21</i>
5. Le indagini successive all'acquisizione della notizia di reato, all'esito del sopralluogo sul posto (previa richiesta del 112 o del 113 o d'iniziativa) o della ricezione della denuncia/querela presso il Comando	<i>pag. 21</i>
<i>5.1. In generale, protezione della vittima e indagini da svolgere</i>	<i>pag. 21</i>
<i>5.2. Le acquisizioni documentali</i>	<i>pag. 22</i>
<i>5.3. L'escussione delle persone informate sui fatti</i>	<i>pag. 22</i>
<i>5.4. La remissione della querela e la ritrattazione</i>	<i>pag. 23</i>
<i>5.5. Indagini delegate dal pubblico ministero</i>	<i>pag. 23</i>
6. Le misure pre-cautelari	<i>pag. 23</i>
<i>6.1. Premessa, la modulistica</i>	<i>pag. 23</i>
<i>6.2. L'arresto in flagranza e in quasi-flagranza</i>	<i>pag. 24</i>
<i>6.3. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare</i>	<i>pag. 25</i>
<i>6.4. Il braccialetto elettronico</i>	<i>pag. 26</i>
<i>6.5. Immediato ritiro cautelare di armi</i>	<i>pag. 27</i>
7. I reati di violenza di genere commessi in danno dei minori di anni 18	<i>pag. 27</i>
<i>7.1. L'iniziativa nelle indagini preliminari</i>	<i>pag. 27</i>
<i>7.2. La ricezione della notizia di reato</i>	<i>pag. 28</i>
<i>7.3. L'escussione del minore</i>	<i>pag. 29</i>
<i>7.3.1. Le disposizioni applicabili</i>	<i>pag. 29</i>
<i>7.3.2. Le direttive impartite</i>	<i>pag. 29</i>
<i>7.4. L'acquisizione di documentazione sanitaria</i>	<i>pag. 31</i>
8. L'audizione delle persone offese particolarmente vulnerabili	<i>pag. 31</i>
<i>8.1. La "vittima particolarmente vulnerabile"</i>	<i>pag. 31</i>
<i>8.2. Le direttive impartite</i>	<i>pag. 32</i>
9. Conclusioni	<i>pag. 33</i>
10. Allegati	<i>pag. 33</i>
11. Notizie di reato acquisite dalla Procura della Repubblica	<i>pag. 33</i>
12. Attività di formazione	<i>pag. 34</i>
13. Avviso alla persona offesa	<i>pag. 34</i>
14. Abrogazioni. Entrata in vigore	<i>pag. 34</i>
15. Comunicazioni	<i>pag. 35</i>



1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica, finalità e difficoltà operative. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere.

1.1. Le direttive adottate dalla Procura.

La Procura della Repubblica, al fine di realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi, emana direttive alla polizia giudiziaria operante in questo circondario al fine di uniformarne la condotta.

Queste alcune ragioni che consentono di comprendere utilità e finalità delle direttive emanate dalla Procura della Repubblica in virtù del rapporto funzionale cui sono legati gli appartenenti alla polizia giudiziaria:

- a) rientrano in una modalità organizzativa dell'Ufficio di Procura che consente un più funzionale controllo di legalità per la repressione dei reati commessi nel circondario che compete alla Procura della Repubblica (e alla polizia giudiziaria);
- b) sono predisposte in un'ottica di effettività dell'azione della Procura e della polizia giudiziaria, con l'obiettivo di dare piena concretezza al citato controllo di legalità, anche attraverso la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;
- c) sono adottate in un numero limitato di casi, da un lato per evitare eccessive rigidità, dall'altro per consentirne una puntuale applicazione;
- d) sono predisposte con la partecipazione dei Magistrati dell'Ufficio e, ove relative a profili di carattere amministrativo, anche del personale della Procura al fine di tenere conto dei diversi aspetti della materia da disciplinare e delle concrete ricadute sull'azione della Procura e, dunque, dell'uniforme esercizio dell'azione penale;
- e) sono precedute, ove ritenuto necessario e opportuno, da contatti e/o riunioni con i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria operanti nel circondario al fine di affrontare preventivamente le problematiche che si riversano su tali Comandi e di raggiungere un punto di equilibrio tra le diverse esigenze;
- f) sono seguite, se opportuno e necessario, da riunioni per agevolare il personale di polizia giudiziaria nella successiva attuazione;
- g) sono oggetto di continua verifica dopo la loro adozione, anche attraverso i Comandi dei servizi di polizia giudiziaria che possono richiedere opportuni chiarimenti e integrazioni;
- h) devono ritenersi strettamente vincolanti proprio per consentire il raggiungimento delle finalità per cui sono adottate, con la conseguenza che eventuali non puntuali applicazioni di rilievo devono essere segnalate ai Comandi di polizia giudiziaria, in primo luogo per le vie brevi e, solo se necessario, per iscritto nell'ambito di un rapporto, non solo di dipendenza della polizia giudiziaria, ma soprattutto di leale collaborazione derivante dalle comuni finalità istituzionali;
- i) sono adottate in una prospettiva generale e coordinata e, a tale fine, sono numerate per anno, anche per consentire gli opportuni riferimenti e richiami con precedenti. Di conseguenza restano in vigore le direttive emanate nel passato se non espressamente modificate o integrate.

Per semplificarne la ricerca, le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica² e sono aggiornate con le modifiche successive per consentire di scaricare sempre il testo vigente³.

²Sito www.procura.tivoli.giustizia.it ("Documenti", "Direttive alla polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx.

³Le direttive emanate da questo Procuratore sono le seguenti:

- **direttiva n. 1/2016** del 16/09/2016, **modificata in data 1/8/2017** in ordine:
a) alla redazione e invio delle Comunicazione Notizie di Reato nonché trasmissione di anonimi e notizie non costituenti reato;
b) all'inoltro di seguiti; c) alla redazione di verbali di identificazione, elezione/dichiarazione domicilio, nomina difensori.
E' richiamata la direttiva del 2007 in materia di indagini su abusi edilizia (dunque in vigore);
- **direttiva n. 1/2017** del 10/01/2017, Diritti della persona offesa e avviso ex art. 90-bis c.p.p. Modalità di assunzione di sommarie informazioni da minori degli anni 18 e da persone particolarmente vulnerabili (**abrogata con la presente direttiva**).
- **direttiva 1-bis/2017** dell'1/3/2017, sull'applicazione del Protocollo organizzativo, tra la Procura della Repubblica di Tivoli e i diversi Istituti di Medicina Legale competenti per le zone del circondario, del 01/03/2017;
- **direttiva n. 2/2017** del 12/04/2017, in tema di intercettazioni di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore;
- **direttiva n. 3/2017** del 01/08/2017, Problemi applicativi della legge 23 giugno 2017 n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;
- **direttiva n. 4/2017** dell'11/12/2017, in materia di truffe commesse a mezzo internet (**abrogata dalla direttiva n. 1/2019**);
- **direttiva n. 1/2018** del 19/02/2018, analisi su alimenti e cosmetici e ipotesi analoghe. Modalità di trasmissione;
- **direttiva n. 2/2018** del 24/09/2018, Adempimenti per la redazione degli atti trasmessi dalla Polizia Giudiziaria. Nella nuova sezione denominata "[Moduli per la polizia Giudiziaria](#)".
- **direttiva n. 1/2019**, del 5 aprile 2019 (sostitutiva della direttiva n. 4/2017), in materia di truffe commesse a mezzo internet.



La Procura adotta anche **circolari (o risposte a richiesta della polizia giudiziaria) per regolare questioni specifiche**⁴, egualmente reperibili sul sito web della Procura⁵.

1.2. Le difficoltà operative della polizia giudiziaria nell'attuare le direttive. Le complessità attuativa della presente direttiva.

Non si ignora che la polizia giudiziaria incontra spesso difficoltà operativa nell'esecuzione puntuale delle direttive per plurime ragioni, a partire dalla insufficienza delle risorse. D'altra parte, le esigenze da perseguire impongono uno sforzo diretto al migliore adempimento delle funzioni demandate dalla Costituzione e dalle leggi.

La diffusione dei reati di violenza di genere, oggetto della presente direttiva, impone un particolare impegno della Repubblica (e della polizia giudiziaria), anche per evitare più gravi fenomeni quali i femminicidi che, come ricordato dal Procuratore Generale di Roma nell'intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019, restano invariati nel numero nonostante la costante diminuzione delle altre ipotesi di omicidio.

Le diverse modalità con cui la polizia giudiziaria opera nel circondario e le indicazioni degli organi centrali non uniformi previste da pregevoli documenti predisposti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, impone alla Procura di delineare modalità d'intervento tendenzialmente uniformi per assicurare la parità di trattamento e, in prospettiva, l'uniforme esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con un più efficiente controllo di legalità. D'altra parte, l'uniformità dell'azione della polizia giudiziaria, sulla base delle esigenze valutate dalla Procura, consente indagini più rapide, evitando attività superflue e successive deleghe del pubblico ministero.

Pertanto, pur nella consapevolezza che si richiedono alla polizia giudiziaria compiti gravosi, vi è un beneficio complessivo che consente di meglio intervenire su questi reati, col conseguente effetto di evitarne la commissione di altri della stessa natura e, soprattutto, di offrire una percezione di concreta tutela alle vittime di reato.

Per esaminare preventivamente il possibile contenuto e le prevedibili difficoltà attuative, è stata organizzata una riunione con i Dirigenti di alcuni servizi di polizia giudiziaria e sono state raccolte le opinioni dei responsabili dello Spazio accoglienza e ascolto presso la Procura e del centro antiviolenza di Tivoli gestito da Differenza Donna.

Per assicurare l'attuazione della direttiva si avranno costanti contatti con i Servizi di polizia giudiziaria e sarà svolta una **specificata attività di informazione e formazione**, quanto mai necessaria per la molteplicità di adempimenti imposti che richiedono una specifica professionalità⁶. Attività che, come si dirà oltre, sarà avviata prima dell'entrata in vigore della direttiva proprio per prepararne l'attuazione puntuale.

E' stato sottolineato in più sedi che **la professionalità degli operatori in questo settore richiede una preparazione e una prospettiva culturale che superi pregiudizi e stereotipi che inquinano l'accertamento del fatto e, dunque, l'esito del procedimento**. Si pensi alla convinzione che si tratta di *liti in*

⁴ Le circolari emanate da questo Procuratore sono le seguenti:

- 04/10/2016 - *Indicazioni operative in materia di reato configurabile all'esito dell'accertamento della reiterazione dell'illecito*;
- 29/11/2016 *Restituzione di cose in custodia onerose, all'indagato o a persona diversa dall'indagato, con specifico riferimento all'attuazione della ratio del d.P.R. n. 115/2002 in ordine alla Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia anticipate dall'Erario*;
- 02/12/2016 *Circolare sulla regolamentazione del nulla osta e delle autorizzazioni relative a procedimenti penali sorti a seguito di incidenti stradali con lesioni personali o decessi*;
- 06/11/2017 *Esposti anonimi – regime giuridico e prescrizioni ai fini delle indagini*.

⁵Sito www.procura.tivoli.giustizia.it ("Documenti", "Circolari d'interesse della polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414

⁶ Il disegno di legge A1455 prevede, all'art. 5, specifici corsi di formazione in questa materia per la polizia giudiziaria.



famiglia, che occorre *mettere pace*, che la denuncia della donna è *strumentale* o *falsa*, che la denuncia è poco credibile perché presentata a distanza di tempo dal fatto, ecc.

La formazione è quanto mai necessaria in un circondario con circa 500.000 abitanti, che insiste su 75 comuni (tra cui Guidonia Montecelio con circa 70.000 abitanti e Tivoli con circa 60.000 abitanti), esteso dalla periferia del Comune di Roma alle provincie di Rieti, L'Aquila, Frosinone (circa 185.000 mq), ove sono presenti 6 comandi Compagnia Carabinieri (3 con competenza anche in altri circondari), 1 tenenza Carabinieri, 45 stazioni Carabinieri, 6 Commissariati di Polizia (5 con competenza anche in altri circondari).

1.3. L'azione della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere.

L'adozione della direttiva si inserisce nell'azione complessiva di questa Procura verso i reati di violenza di genere.

L'impegno della Procura è stato esposto, in modo diffuso, nelle relazioni⁷: a) inviata al Sig. Procuratore Generale di Roma per l'inaugurazione nell'anno giudiziario 2019, b) depositata ai rappresentanti del Grevio - nel corso dell'audizione del 15 marzo 2019 - nella verifica da parte dell'Italia dell'attuazione della Convenzioni di Istanbul, c) inviata al Ministero della Giustizia il 1° aprile 2019⁸.

⁷ Le relazioni sono reperibili sul sito della Procura, sezione „contrasto alla violenza di genere“, alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx

⁸ Queste la sintesi delle azioni in atto:

1) **Coinvolgimento e sensibilizzazione dei diversi soggetti che operano in questo settore.**

Si menziona il **protocollo del 29 novembre 2016, firmato con Asl Roma 5, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere.**

E' stata realizzata la quasi totalità degli interventi previsti dal protocollo.

2) **Avvio e operatività del tavolo interistituzionale.**

In esecuzione del citato protocollo è stato avviato, e si riunisce periodicamente, il tavolo interistituzionale di cui fanno parte Procura, Asl, Camera penale, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, Comuni, Associazioni, polizia giudiziaria.

3) **Sportello dedicato alle vittime.**

Sono stati dedicati locali allo “**Spazio Ascolto vittime**” presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti per tre giorni alla settimana psicologhe volontarie, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell'Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.

4) **Informazioni alle vittime, l'Avviso ex art. 90-bis c.p.p.**

È stato predisposto uno specifico Avviso della Persona Offesa ex 90-bis c.p.p. comprensibile e leggibile perché redatto in linguaggio chiaro e di immediata percezione grazie all'ausilio della linguista Prof. E. Piemontese dell'Università La Sapienza di Roma.

Il 15 aprile 2019 è stata diffusa la nuova versione: una guida per informare le donne vittime di reati di violenza di genere redatta con la collaborazione della Regione Lazio/ASL Roma 5 e di Differenza Donna Ong (una delle più importanti associazioni che gestisce centri antiviolenza in Italia).

L'avviso sarà a breve tradotto nelle principali lingue straniere utilizzate nel circondario.

5) **Istituzione di sportelli antiviolenza (e case-famiglia); il ruolo delle associazioni.**

Si è intrapreso un percorso che ha consentito l'apertura di sportelli antiviolenza nel circondario (Tivoli e Guidonia), in precedenza assenti nonostante la vastità del territorio e la presenza di 500.000 abitanti.

6) **L'importanza della formazione.**

A breve saranno avviati corsi specifici per la polizia giudiziaria.

7) **La conoscenza del fenomeno: lo studio dei dati da parte dell'Università.**

È stato avviato, con l'Università di Torino, Dipartimento di psicologia, un progetto diretto a conoscere i luoghi di commissione dei reati di violenza di genere, comparandoli con altri fenomeni criminali.

8) **Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario.**

È stato avviato un progetto con la Asl Roma 5 e Differenza Donna per rendere più efficace il Codice Rosa presso l'Ospedale di Tivoli e per realizzarlo anche negli altri quattro ospedali del circondario.

9) **Potenziamento del Gruppo di lavoro sui reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori.**

È stato potenziato il Gruppo di lavoro sui reati sessuali, di violenza di genere e ai danni dei minori, composto da 4 magistrati (su otto), che tratta esclusivamente questa materia (oltre che la cd. materia generica in via residuale).

10) **Sala audizione protetta.**

È operativa, dal novembre 2016, una sala dedicata all'ascolto protetto delle vittime, dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo che non sia con il CT nominato e la vittima.



Da tali documenti risulta la necessità di un'azione integrata per assicurare l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti alla Procura della Repubblica, dalla ricezione della notizia di reato (e ancora prima per farla emergere) alla cessazione dell'esecuzione della pena.

I documenti che attestano l'azione della Procura di Tivoli sono reperibili nell'apposita sezione del sito web della Procura denominato *Contrasto alla violenza di genere*⁹

2. Premessa, la violenza di genere¹⁰. L'oggetto della direttiva (sostitutiva di quella n. 1/2017).

2.1. La violenza di genere.

Il fenomeno della violenza di genere¹¹ (violenza fisica, sessuale, verbale, psicologica, economica e morale nei confronti delle donne) è di dimensioni allarmanti, sia per il numero delle vittime, sia per l'elevatissima percentuale dei casi non denunciati.

11) Audizione delle persone offese.

Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l'audizione delle persone offese da parte di operatori specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità.

12) Priorità assoluta nelle indagini.

I PM trattano con assoluta priorità i procedimenti in cui può esservi pericolo per la persona offesa e richiedono, se necessario, anche in tempi rapidissimi le misure cautelari a protezione delle vittime.

I Gip provvedono con estrema tempestività, se necessario lo stesso giorno della richiesta.

Le misure cautelari personali sono *monitorate* anche dal Procuratore, attraverso un apposito registro in cui si annotano (dal gennaio 2019) i provvedimenti di modifica e le decisioni del Tribunale del riesame.

13) Direttiva alla polizia giudiziaria, oggi adottata in sostituzione di quella n. 1/2017.

14) Incremento della polizia giudiziaria specializzata.

D'intesa col Comandante del Gruppo Carabinieri Frascati per le 12 stazioni dipendenti dalla Compagnia di Tivoli sono stati individuati 5 marescialli che si occuperanno della trattazione delle indagini di questi reati, previa formazione, e da cui dipenderanno altri militari.

All'esito della sperimentazione, questa modalità sarà estesa alle altre Compagnie Carabinieri del territorio.

15) Priorità al dibattimento, evitare la scadenza delle misure cautelari.

I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta).

16) Nuovi strumenti di tutela per le vittime di questi reati.

La Procura di Tivoli ha proposto, prima in Italia, nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti applicando le misure di prevenzione ancora prima delle modifiche introdotte dalla l. 161/2017. Il provvedimento è stato pubblicato su riviste giuridiche e replicato in diverse Procure.

17) Monitoraggio dei detenuti scarcerandi per questi reati e interventi preventivi a tutela delle vittime.

E' stato avviato, dal gennaio 2019, un nuovo progetto per tentare di evitare la recidiva del reato da parte dei detenuti per reati di violenza di genere scarcerati all'esito dell'espiazione della pena. In particolare, sono acquisiti periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 612-bis c.p., per i quali la liberazione è prevista nei successivi cinque mesi.

18) Incremento dei rapporti con il Tribunale di Tivoli, settore civile.

Si sta incrementando il ruolo del PM nei processi civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli.

In data odierna sono state adottate *Linee guida operative aventi ad oggetto competenze e ruolo del pubblico ministero nei rapporti col tribunale civile in presenza di reati di violenza domestica* (artt. 69 e 70 c.p.c.).

⁹ Reperibile sul sito della Procura ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx.

¹⁰ La direttiva è stata predisposta sulla base degli studi e approfondimenti di numerosi documenti redatti dalle Procure della Repubblica, oltre che del par. 7.1. *Buone prassi nei rapporti tra Procure e polizia giudiziaria* della risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018, *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*.

¹¹ La risposta alla violenza contro le donne per motivi di genere (*gender-based violence*), come fenomeno basato sulla tradizionale sottomissione delle donne agli uomini e sull'esistenza di ostacoli all'esercizio dei loro diritti, che si risolvono in meccanismi per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini, trova la sua definizione nell'art.3 della Convenzione di Istanbul. Infatti, l'espressione 'violenza contro le donne basata sul genere' è da intendersi come "una violazione di diritti umani o una forma di discriminazione nei confronti delle donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provochino o rischino di provocare danni o sofferenze di carattere fisico, sessuale, psicologico o economico, inclusi i casi di minacce di simili condotte, coercizione o privazione arbitraria della libertà, occorsi nella sfera pubblica o nella sfera privata", l'art. 3, lett. c, recita "con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini".



Analizzando i “risultati del monitoraggio sul tema della violenza di genere”, ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura (del 12-13 aprile 2018), è emerso come, nel periodo che va dal 1/7/2016 al 30/6/2017, siano aumentati i procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 582, aggravato ai sensi dell’art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, comma 2, 612 cpv., 574 e 574 bis c.p., nonché i reati di cui all’art. 570 c.p., soprattutto nei casi in cui sia contestato nella forma aggravata di cui al comma 2, n. 2 c.p. e quelli previsti dall’art. 388, comma 2, nei quali la parte offesa è di sesso femminile.

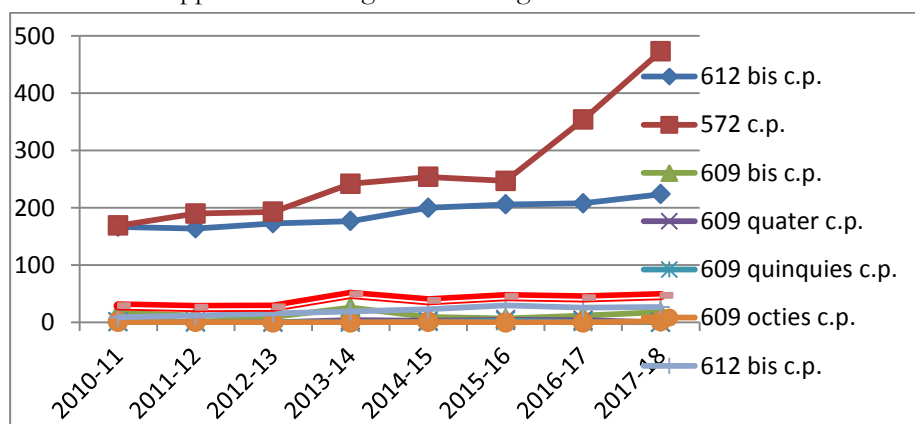
La violenza di genere è un fenomeno che coinvolge non solo donne italiane, ma anche straniere. Le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale più tra le italiane (21,5% contro 16,2%). Le donne straniere, contrariamente alle italiane, subiscono soprattutto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner (20,4% contro 12,9%) e meno da altri uomini (18,2% contro 25,3%). Le donne straniere che hanno subito violenza da un ex partner sono il 27,9%, ma per il 46,6% di queste, la relazione è finita prima dell’arrivo in Italia¹².

La percentuale di donne che denuncia questi reati è stimata in meno del 10%.

Nel territorio di competenza della Procura e del Tribunale di Tivoli, l’incidenza di questi delitti è estremamente elevata¹³. A titolo esemplificativo, da quando sono state avviate da questa Procura alcune iniziative (che hanno coinvolto anche la polizia giudiziaria) per fare emergere il fenomeno, sono esponenzialmente aumentate le notizie di reato di violenza di genere¹⁴:

- per atti persecutori (art. 612 bis c.p.), dal 2016 al 2018 del 28%;
- per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), dal 2016 al 2018 del 92%.

Il trend è rappresentato dal grafico che segue.



L’incremento e la natura dei reati, col rischio per l’incolumità della persona offesa, hanno imposto di assegnare al I Gruppo di lavoro che si occupa di **reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori** (senza riferimento alle cd. “fasce deboli”)¹⁵, oltre che della materia generica, 4 magistrati su 8.

¹² Indice Istat sulla Sicurezza dei cittadini, dal 2006 al 2016.

¹³ Procura della Repubblica di Tivoli, *Inaugurazione dell’anno giudiziario 2018*, pag. 16-20, reperibile sul sito web della Procura, http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=434. Il dato sulle violenze sessuali non è risultato pienamente affidabile.

¹⁴ Procura della Repubblica di Tivoli, *Inaugurazione dell’anno giudiziario 2018*, pag. 17.

¹⁵ Si legge nel progetto organizzativo “Si è deciso di modificare il nome del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica “reati contro le fasce deboli”, in quanto rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna, che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetuata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché “deboli”. Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all’adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a prescindere dall’essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l’appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine “fasce deboli”, trattandosi di qualificazione risaltante che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili”.



Per questa tipologia di reati, che ha quasi sempre effetti devastanti sulla vittima, è insito il rischio che le violenze possano giungere a tragici epiloghi, in assenza di sostegno.

L'esperienza giudiziaria dimostra che un efficace e tempestivo contrasto a tale fenomeno delittuoso è possibile solo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che, in qualsiasi forma, partecipano all'attività preventiva e repressiva. Questa sinergia è necessaria per fornire piena tutela alle vittime in relazione al pericolo di reiterazione del reato, limitando il più possibile le eventuali conseguenze negative, sul piano emotivo e psicologico, delle indagini e dell'eventuale successivo processo.

Emerge l'importanza di un serio e professionale approccio al fenomeno, da parte di tutti gli operatori e, *in primis*, della Polizia Giudiziaria in sede di raccolta della denuncia/querela o di semplice segnalazione.

2.2. L'oggetto della presente direttiva.

Al fine di contribuire ad innalzare il grado di conoscenza e di specializzazione, viene emanata la presente direttiva

Si premette che la presente direttiva:

- **sostituisce quella n. 1/2017 avente il medesimo oggetto;**
- **è stata redatta tenendo anche conto del disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (A. 1455),** approvato dalla Camera a larghissima maggioranza¹⁶, perciò tale da esprimere una linea di tendenza del legislatore diretta a incrementare gli strumenti di tutela per le vittime dei reati in esame.

La direttiva riguarda i delitti in materia di violenza di genere, in particolare¹⁷:

- a) maltrattamenti in famiglia (art. 572-bis c.p.);
- b) violenza sessuale (609-bis, 609-quater, 609 quinquies, 609-octies c.p.)
- c) atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

La direttiva si applica, pur con le particolarità del caso, ai cd. *reati spia*, quali i reati di lesioni personali aggravate per le persone coinvolte o per i reati commessi, specificamente, art. 582 c.p. aggravato:

- ai sensi dell'art. 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1, c.p.p.;
- ai sensi dell'art. 577, co. 1, n. 1) e co. 2, c.p.

La direttiva, inoltre, si applica anche per i reati di violenze sessuali, maltrattamenti e stalking (e lesioni aggravate) in cui la vittima sia di genere maschile, ovviamente con le specificità del caso, tenendo conto che:

- le violenze sessuali e i maltrattamenti vedono come vittime le donne in misura quasi totalitaria (un'eccezione, ad esempio, è il maltrattamento ai danni di parenti della persona che fa uso di sostanze stupefacenti);
- il delitto di atti persecutori è commesso ai danni delle donne in misura assai preponderante (non rientra nell'ambito della direttiva lo stalking condominiale).

2.3. Sintesi della direttiva.

In un'indagine in materia di violenza di genere è di fondamentale importanza la ricerca e l'acquisizione degli elementi di prova nell'immediatezza del fatto.

La notizia di reato può derivare:

¹⁶ Nella seduta del 3 aprile 2019 la Camera ha approvato il disegno di legge con 380 voti favorevoli, 92 astenuti, nessun contrario.

¹⁷ Si tratta dei medesimi reati presi in considerazione dal disegno di legge a-1455 (oltre alle fattispecie che si intende introdurre all'art. 612-ter c.p.).



a) da un intervento della Polizia giudiziaria sul luogo del fatto, eventualmente previa richiesta della centrale operativa o dal personale del pronto soccorso.

Le attività da svolgere sono descritte al paragrafo 3 e riepilogate negli allegati A (punti 1 e 2), D ed E. E' stata redatta anche una semplice scheda riepilogativa per l'intervento della "pattuglia" (Allegato F);

b) dalla presentazione della persona offesa presso gli uffici della polizia giudiziaria.

Le attività da svolgere sono descritte al **paragrafo 5 e riepilogate negli Allegati A** (punto 3), B e C.

Acquisita la notizia di reato la polizia giudiziaria deve provvedere a specifiche indagini, anche su delega del pubblico ministero. Le direttive sono esposte al **paragrafo 6**.

Direttive specifiche sono previste nel caso in cui vittime dei reati di violenza di genere siano:

- **minori di anni 18 (paragrafo 7)**
- **vittime vulnerabili (paragrafo 8).**

3. Intervento della polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto.

La direttiva ha la finalità di rendere tendenzialmente uniforme l'operato della Polizia Giudiziaria sin dal primo intervento, assicurando un adeguato inquadramento probatorio della vicenda, al momento della richiesta di aiuto della vittima (o di altri soggetti) e di accesso al luogo del fatto.

3.1. Richiesta di intervento da parte della vittima o di altri soggetti, a seguito della chiamata su linea d'emergenza 112 o 113. Attività di competenza dell'operatore. Allegato A, punto 1.

Nel caso di richiesta di intervento telefonico, l'operatore del 112 o del 113 dovrà **(come indicato all'allegato A, punto 1)**:

- a) registrare la telefonata;
- b) acquisire i dati identificativi della persona chiamante, cercando di tranquillizzarla;
- c) farsi dare una descrizione dettagliata della situazione e del luogo (indirizzo preciso) in cui si svolgono o si sono svolti i fatti;
- d) acquisire le informazioni essenziali sulle ragioni del contatto telefonico;
- e) chiedere se vi sono armi o oggetti pericolosi o nella pronta disponibilità dell'aggressore o nel luogo in cui si trova la vittima;
- f) assicurarsi delle condizioni fiso-psichiche della vittima e degli eventuali minori presenti e fornire le prime indicazioni per metterli in sicurezza.

In particolare:

- 1) se è in casa occorre consigliare alla donna di uscire immediatamente (portandosi i minorenni eventualmente) e di andare in strada o rifugiarsi da un vicino, portando con sé il cellulare, i documenti, e di attendere l'arrivo delle Forze dell'Ordine;
- 2) se è in strada suggerire alla donna di fermare qualcuno a cui chiedere esplicitamente aiuto e/o di entrare in un negozio o in un luogo affollato e comunque di attirare l'attenzione del maggior numero di persone;
- 3) qualora emerga un **particolare pericolo** e sia possibile e opportuno, si resterà in contatto con la vittima per rassicurarla e suggerire i comportamenti più idonei, fino all'arrivo della pattuglia sul posto;
- g) interrogare la banca dati S.D.I. al fine di acquisire le seguenti informazioni:



- 1) se si tratta del primo intervento di questa natura presso l'abitazione e/o su richiesta della vittima e/o nei confronti del medesimo aggressore;
 - 2) sull'aggressore. Per esempio, se sia in possesso di armi legalmente denunciate, se sia stato già segnalato in particolare per reati di violenza di genere e, comunque, per reati in materia di violenza alle persone.
- h) allertare immediatamente la volante-gazzella più vicina fornendo tutti i dati acquisiti nella telefonata ricevuta. E' essenziale che il personale che interverrà venga informato su tutto ciò che è stato riferito nella chiamata, specialmente l'indirizzo e il numero civico dell'abitazione in cui è denunciata la commissione del fatto, nonché il numero di telefono del soggetto chiamante;
- i) **redigere, se necessario, una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta**, precisando, oltre a quanto riferito al telefono dalla persona chiamante, eventuali ulteriori elementi oggetto di percezione diretta (per esempio i rumori, le voci, i pianti e le grida sentite);
- j) allegare, ove possibile, alla relazione di servizio la registrazione e la trascrizione della telefonata.

Si è descritto l'ordinario comportamento richiesto all'operatore, pur se questo andrà modulato sulla base della concreta possibilità di acquisire le informazioni da colui che chiama e di svolgere l'attività informativa indicata.

3.2. Il sopralluogo, a seguito di richiesta del 112 o del 113, d'iniziativa, su richiesta del personale del pronto soccorso (artt. 354 e 348 c.p.p.). Allegati A, D, E. Riepilogo dell'attività da svolgere nell'allegato F

3.2.1. Attività da svolgere in ogni caso.

La Polizia Giudiziaria una volta intervenuta sul posto - su richiesta del 112/113 o d'iniziativa - dovrà in ogni caso (come indicato all'allegato A, punto 2.1):

- a) porre attenzione, prima di accedere all'immobile ove si ipotizza la consumazione di reati, o al luogo in cui la vittima si trova, ai rumori, alle voci o alle grida (con indicazione se provengano da voce maschile o femminile) percepibili dall'esterno: tali rilevazioni dovranno essere puntualmente riportate nell'annotazione che verrà redatta dalla P.G., indicando anche il sesso della persona offesa e/o se sono presenti minori;
- b) entrare nell'abitazione e, adottato ogni opportuno intervento per assicurare l'incolumità della donna e delle persone presenti (in particolare se minorenni);
- c) procedere al sopralluogo per verificare lo stato delle cose e delle persone presenti che possono aver assistito o preso parte all'evento. Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video/fotografici, così da avere un chiaro riflesso della situazione che si presenta agli occhi degli agenti che intervengono nell'abitazione (ciò è permesso con qualsiasi supporto tecnologico, anche con gli smartphone). Avere cura di riprendere ogni elemento sintomatico di colluttazione o altre condotte aggressive o di danneggiamento (presenza di piatti, cibi e posate per terra, di porte rotte, di coltelli o oggetti contundenti a portata di mano, ecc.);
- d) accertare direttamente e personalmente quali persone siano presenti nell'abitazione, senza affidarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno accolto gli operatori. Laddove si ipotizzi la consumazione di maltrattamenti in famiglia e il nucleo familiare comprenda persone di età minore, verificare in quali stanze si trovino e le loro condizioni di salute (anche psichica). Ove i minori non siano presenti, verificare in quale luogo si trovino;
- e) gestire l'approccio con la vittima sulla base delle seguenti regole di condotta:



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- 1) parlare separatamente con la vittima. Evitare assolutamente la presenza di altre persone (aggressore, parenti, figli, ecc.);
- 2) porsi in atteggiamento di ascolto incondizionato, senza mostrare di avere fretta, né pregiudizi, con modalità rassicuranti e non colpevolizzanti (come quella di cercare di capire se abbia lei dato causa all'aggressione);
- 3) lasciare spazio, tempo e modo alle eventuali crisi di pianto e di sfogo emotivo;
- 4) rassicurarla sul rispetto della riservatezza informandola che il Personale delle Forze di Polizia è obbligato a mantenere il segreto d'Ufficio e a rispettare le norme sulla privacy;
- f) **evitare qualsiasi tentativo di riappacificazione tra la vittima e l'aggressore. E' segnalata dalla vittima una violenza e non una lite familiare;**
- g) verificare attentamente le condizioni della persona indicata quale aggressore: descrivere il suo atteggiamento e puntualizzare se sia accomodante o aggressivo, se sia lucido o in stato di alterazione (da alcool o stupefacenti o altro), se consenta alle altre persone presenti di esprimersi liberamente; riportare le frasi da lui pronunciate;
- h) verificare attentamente le condizioni della vittima: descrivere il suo atteggiamento, se è spaventata, se risulti che in stato di alterazione (da alcol o stupefacenti o altro);
- i) raccogliere informalmente le prime dichiarazioni della persona offesa e delle altre persone informate sui fatti;
- j) **valutare la dinamica dell'atto violento, i mezzi usati dall'autore e stimare il rischio, per tutelare la vittima;**
- k) **non tentare nessuna forma di mediazione;**
- l) se è presente un minore -sia esso vittima o persona informata dei fatti- richiedere l'assistenza di uno psicologo specializzato nell'età evolutiva e se si profila la necessità di ascoltarlo, ricordare che deve essere sentito nelle forme e nei modi previsti dall'art. 351 c.p.p.;
- m) **chiedere alla vittima se ha in corso un procedimento** di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
- n) in separata sede, informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e dei propri figli, se possibile consegnando l'apposita guida alla persona offesa predisposta dalla Procura della Repubblica di Tivoli, ovvero fornire alla donna:
 - il numero nazionale anti violenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
 - il numero del centro antiviolenza di Tivoli 3420141671 (l'unico attualmente indicato dagli operatori del 1522) operativo 24 ore;
 - il numero 077/4451803 dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli (operativo dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì);
 - i riferimenti di eventuali centri antiviolenza presenti nel territorio;
- o) invitare la donna a rivolgersi anche a un avvocata/o rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono a carico dello Stato.
- p) **procedere all'arresto in flagranza se ci sono i presupposti di legge o all'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di uno dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p. (vedi allegato E);**

E' assolutamente indispensabile che la Polizia Giudiziaria al momento dell'intervento rediga verbale di sopralluogo e apposita annotazione riepilogativa (di cui all'allegato D), che dia conto



complessivamente di quanto emerso dalle attività di cui ai punti che precedono. Non utilizzare la qualificazione di “lite in famiglia”, ma quella di “violenza domestica” che correttamente rappresenta i fatti verificati e percepiti, così astenendosi da valutazioni personali che potrebbero essere frutto di un pregiudizio ed una minimizzazione della richiesta di aiuto.

3.2.2. Ulteriori attività da svolgere in caso di fumus di violenza in atto.

Se dall'esito delle attività di cui ai punti precedenti emergessero elementi per ritenere sussistente il *fumus* di violenze in atto, la P.G. operante dovrà (come indicato all'allegato A, punto 2.2), oltre a quanto già indicato:

- q) procedere, **eventualmente con l'ausilio di persone specializzate del corpo di appartenenza**, al sequestro di tutto ciò che è di pertinenza del reato e utile alle indagini;
- r) adoperarsi perché siano refertate eventuali lesioni rilevate sulla persona offesa oppure indicare nel verbale ciò che si rileva personalmente e direttamente;
- s) acquisire dalla persona offesa tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la persona lesa abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;
- t) descrivere, nel caso in cui vi siano fondati dubbi circa l'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche da parte dell'aggressore dettagliatamente il suo comportamento ed ogni elemento sintomatico da cui si possa desumere il suo stato di alterazione. In caso di consenso dell'interessato, si potrà accompagnare lo stesso in Ospedale per l'effettuazione dei riscontri tossicologici che il personale medico riterrà opportuni. Qualora non vi sia consenso dell'indiziato, nei casi più rilevanti, la Polizia Giudiziaria dovrà contattare il PM di turno, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 359 bis c.p.p.;
- u) **proporre soluzioni di tutela effettiva della persona offesa maggiorenne o la possibilità di collocazione temporanea in una struttura protetta**, ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non si sia proceduto all'esecuzione di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile come indicato oltre;
- v) valutare, nel caso di vittima minorenni, – previa informazione al sostituto procuratore per i minorenni di turno – se sollecitare il servizio sociale territoriale ovvero provvedere direttamente al collocamento in struttura del minore ex art. 403 c.c.;
- w) **accompagnare la vittima presso il Pronto Soccorso perché sia sottoposta ad adeguate cure**. Le lesioni riportate saranno attestate nel certificato dell'Ospedale che dovrà essere allegato agli atti.

L'ospedale è tenuto ad applicare le *Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza*, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 (pubblicato sulla GU n.24 del 30-1-2018).

In alcune strutture le vittime di violenza beneficiano, sin dall'arrivo in Pronto Soccorso, di un percorso di accoglienza che si avvia mediante l'attivazione del Codice Rosa, ad esse espressamente dedicato, che comporta il loro inserimento in sale apposite, in cui hanno accesso solamente il personale medico e le forze di polizia, per garantire al massimo la riservatezza, nonché l'assistenza di personale specializzato per offrire un adeguato sostegno sotto ogni profilo. Nelle strutture dove non vi sia tale possibilità, la P.G. dovrà confrontarsi con i responsabili del pronto soccorso, in modo da garantire un certo grado di riservatezza ed un sollecito accesso della persona offesa alla prima visita ed ai successivi accertamenti diagnostici.

Qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore.



- x) **avvisare la vittima che può mettersi in contatto con i Centri antiviolenza**, di cui saranno forniti i numeri, reperibili sull'avviso alla persona offesa predisposto dalla Procura della Repubblica, cfr. supra lett. n).
- y) **procedere all'arresto in flagranza se ci sono i presupposti di legge o all'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di uno dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6 c.p.p. (vedi allegato E)**.

Va in ogni caso redatta l'annotazione di servizio di cui all'allegato D).

3.2.3. Attività da svolgere nel caso di fumus di violenza sessuale.

Nel caso di denunce di violenza sessuale o indizi che fanno ritenere la stessa avvenuta, la polizia giudiziaria dovrà (come indicato all'allegato A punto 2.3):

- a) **avvisare subito il PM di turno e seguire le sue indicazioni;**
- b) **richiedere l'intervento di personale specializzato.**

La polizia giudiziaria dovrà:

- a) acquisire i reperti di natura biologica dell'aggressore (abbigliamento indossato dalla vittima o dall'aggressore, fazzoletti, cicche di sigarette, gomme da masticare o altri reperti potenzialmente contenenti materiale biologico e che siano presenti sul luogo dell'aggressione), nonché ogni altro rilievo (impronte papillari presenti su oggetti, vetri, armi impiegate) o prelievo (materiale ematico presente a terra, materiale pilifero) ritenuto utile. Assicurarsi che i reperti vengano adeguatamente conservati e posti a disposizione della magistratura inquirente per gli avvisi di rito e per la successiva effettuazione di accertamenti tecnici ed accompagnare la vittima, ove lo voglia, presso l'ospedale assicurandosi che applichi le Linee guida del DPC sopra indicate al par. 4.2.2, lett. n);
- b) qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l'accertamento delle responsabilità dell'aggressore;
- c) chiederle se intende mettersi in contatto con personale del centro antiviolenza (cfr. supra lett. n).

In ogni caso andrà compilata l'annotazione di servizio di cui all'allegato D.

3.3. Il sopralluogo a seguito di intervento presso il pronto soccorso (sollecitato dal personale dell'ospedale o in altro modo).

In caso di intervento presso il Pronto Soccorso – sollecitato dal personale dell'ospedale o in altro modo - per lesioni riconducibili ad episodi di violenza di genere, la **Polizia Giudiziaria si recherà sul luogo per constatare la situazione e svolgerà l'attività indicata al par. 3.2 di competenza a prescindere dall'intenzione della vittima di sporgere denuncia/querela (come indicato all'allegato A, punti 2.1, 2.2, 2.3, con le specificità del caso, trattandosi di sopralluogo successivo alla possibile violenza).**

Inoltre, dovrà (come indicato all'allegato A, punto 2.4):

1. acquisire la certificazione medica;
2. chiedere chiarimenti al personale sanitario, dal quale si farà riferire le spiegazioni fornite dalla vittima sulla causa delle lesioni;
3. verificare se vi sono stati precedenti accessi al pronto soccorso e se questi possano essere compatibili/riconducibili ed episodi di violenza domestica;



4. procedere alla verifica immediata dei precedenti SDI sia della vittima che del presunto autore (*in modalità utente investigativo*), al fine di acquisire ulteriori notizie circa la personalità dei soggetti coinvolti ed eventuali precedenti episodi di violenza;
5. procedere ad un prudente approccio con la vittima, al fine di valutare la dinamica dell'atto violento, i mezzi usati dall'autore e stimare il rischio, così da adottare gli opportuni mezzi di protezione a sostegno della p.o.;
6. adottare, nel caso la vittima sia in compagnia del coniuge/convivente, verosimile autore della violenza, tutte le cautele per assicurare la riservatezza dell'audizione ed assicurarle la possibilità immediata di tutela;
7. attivarsi, nel caso di pericolo per la vittima, all'immediato iter di protezione;
8. redigere un'annotazione di P.G., contenente i dettagli dell'intervento nonché le fonti di prova acquisite (*referto, eventuali sommarie informazioni, precedenti accessi al PS, accertamenti SDI ecc....*);
9. **chiedere alla vittima, in ogni caso, se ha in corso un procedimento** di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
10. in separata sede, informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e dei propri figli, se possibile consegnando l'apposita guida alla persona offesa predisposta dalla Procura della Repubblica di Tivoli che dovrebbe essere reperibile presso lo stesso pronto soccorso (se non disponibile sarà segnalato alla Segreteria del Procuratore della Repubblica), ovvero fornire alla donna:
 - il numero nazionale anti violenza e stalking 1522 operativo 24 ore;
 - il numero del centro antiviolenza di Tivoli 3420141671 (l'unico attualmente indicato dagli operatori del 1522) operativo 24 ore;
 - il numero 077/4451803 dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli (operativo dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì);
 - i riferimenti di eventuali centri antiviolenza presenti nel territorio;
11. invitare la donna a rivolgersi a un centro antiviolenza;
12. invitare la donna a rivolgersi a un avvocato/o rappresentando che è previsto il gratuito patrocinio e che le spese sono a carico dello Stato.
13. assicurarsi, nel caso in cui la vittima manifesti l'intenzione di sporgere querela/denuncia, che sia immediatamente ricevuta presso gli Uffici del Comando, ove si procederà secondo le specifiche direttive impartite (par. 4, Allegato A, punto 3).

3.4. Informazioni alla persona offesa dal reato.

Anche nel caso di intervento in loco o presso il pronto soccorso alla vittima devono essere offerte le informazioni di cui all'art. 90-bis c.p.p., consegnando la guida appositamente redatta dalla Procura della Repubblica

Qualora la guida non sia immediatamente reperibile l'operatore rappresenterà alla vittima, come indicato al punto 3.2.2 lett. n) che:

- a) per i reati di violenza di genere è previsto il gratuito patrocinio, vale a dire che l'avvocato/a viene pagato dallo Stato;
- b) la vittima si può rivolgere a un centro antiviolenza;
- c) si forniranno:
 - il numero nazionale anti violenza e stalking 1522 operativo 24 ore;



- il numero del centro antiviolenza di Tivoli 3420141671 (l'unico attualmente indicato dagli operatori del 1522) operativo 24 ore;
 - il numero 077/4451803 dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli (operativo dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì);
 - i riferimenti di eventuali centri antiviolenza presenti nel territorio;
- d) si avviserà la vittima che potrà presentarsi presso il comando di polizia giudiziaria per ritirare l'apposita guida contenente i diritti della vittima di reato.

3.5. Scheda di accompagnamento alla CNR.

Alla CNR andrà sempre allegata la scheda di accompagnamento riepilogativa di alcune attività (**Allegato G**).

3.6. Modulistica da utilizzare.

Per praticità si allegano:

- Sommarie linee guida di intervento (**Allegato A**) contenenti:
 - linee guida a cui gli agenti di P.G. devono attenersi nei casi di primo approccio con la vittima per chiamata telefonica (**punto 1**);
 - approccio con la vittima nel luogo della violenza e/o al pronto soccorso (**punto 2**);
- Schema di annotazione di servizio (**Allegato D**): documento che deve essere compilato dagli agenti di P.G. che effettuano il sopralluogo di iniziativa, in modo tale da dare conto delle attività svolte sino a quel momento;
- Schema di attività della polizia giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato (**Allegato E**).
- Procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie (**Allegato F**);
- Scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G. (**Allegato G**).

4. Acquisizione della notizia di reato in seguito a denuncia/querela della persona offesa. Allegati A (punto 3), B, C, E.

4.1. Specifici adempimenti nel caso di denuncia/querela di violenza di genere.

Qualora la polizia giudiziaria acquisisca una notizia di reato (denuncia, querela, ecc.), relativamente a uno dei reati inquadrabili nella c.d. violenza di genere, la Polizia Giudiziaria **provvederà a contattare telefonicamente il magistrato di turno esterno, qualora:**

- a) si tratti di violenza sessuale;
- b) di situazioni particolarmente difficili da interpretare;
- c) di necessità di ascolto immediato di un minore;
- d) di pericolo concreto per la vittima.



4.2. Cautele preliminari da adottare per la redazione della denuncia/querela.

Nel corso dell'audizione della persona offesa, già all'atto della presentazione della denuncia, querela o esposto (comunque definito dalla stessa o dal suo legale) è necessario adottare alcune **cautele** che consentano di:

- a) rispettare la **dignità**, la volontà e il diritto alla riservatezza **della vittima**;
- b) salvaguardare la **genuinità e la completezza del racconto**.

È necessario che la persona offesa sia **sentita da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria specializzato** e che attenda il meno possibile, con la cautela di farla accomodare in un luogo riservato all'interno degli uffici e senza che possa essere avvicinata da qualcuno se non persone di sua diretta fiducia.

Pertanto, nella fase di raccolta delle dichiarazioni della vittima:

- occorre creare un **contesto quanto più sereno e accogliente possibile**. La parte lesa, infatti, si rivolge a degli sconosciuti, per lo più in divisa e di genere diverso dal proprio, per riferire avvenimenti e vicende della propria vita personale ed è bene evitare qualsiasi interferenza con il momento della deposizione (per esempio, rispondere a telefono, ingresso in stanza da parte di altro personale dell'ufficio, ecc.);
- il verbalizzante deve porsi con un **atteggiamento attento, aperto e capace di dare fiducia**. La vittima deve avere la percezione di essere ascoltata veramente. Il verbalizzante deve astenersi da qualsiasi manifestazione di stupore o incredulità durante la narrazione del fatto, e più ancora da qualsiasi commento o consiglio e colpevolizzazione della vittima.

4.3. Raccolta della denuncia/querela e assunzione di sommarie informazioni dalla vittima.

E' noto che la denuncia del privato (art. 333 c.p.p.) e la querela (art. 336 ss. c.p.p.) possono essere presentati oralmente o per iscritto.

Nel caso di presentazione di denuncia/querela scritta ai servizi di polizia giudiziaria la stessa polizia giudiziaria, **o contestualmente o appena possibile (ma con immediatezza) provvederà ad assumere a sommarie informazioni la vittima**, sia ai sensi dell'art. 351 c.p.p., sia dovendosi in concreto intendere tale attività delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p. Infatti, la presente direttiva indica esattamente quali sono le informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni¹⁸.

Nel caso di presentazione di denuncia/querela orale ai servizi di polizia giudiziaria la stessa polizia giudiziaria procederà all'acquisizione di tali atti, ponendo le domande sotto indicate, così assumendo contestualmente le informazioni sommarie dalla persona offesa ritenute utili per il pubblico ministero come ora indicato. **Pertanto, al termine della ricezione della denuncia/querela, sarà redatto atto di assunzione di sommarie informazioni in cui la vittima potrà confermare il contenuto della denuncia/querela, letta integralmente. Si ribadisce che tale assunzione va intesa come svolta anche perché delegata in via generale dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 370 e 362 c.p.p.** Infatti, la presente direttiva indica esattamente quali sono le informazioni che il pubblico ministero ritiene utili e necessarie per assumere le sue determinazioni

¹⁸ Il disegno di legge 1455, con l'obiettivo di accelerare l'attività di indagine per questi reati, prevede, oltre all'immediata trasmissione della C.N.R. (art. 1 che modifica l'articolo 347 c.p.p.), l'obbligo per il PM di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art. 2 che modifica l'art. 362 c.p.p.). Questo Procuratore, d'intesa con i Magistrati del Gruppo che trattano tali reati, ritiene, comunque, utile e necessaria l'immediata assunzione della vittima da parte della polizia giudiziaria, così esercitando una delega di carattere generale. Rimane ferma la valutazione del pubblico ministero assegnatario sul se procedere anche personalmente a ulteriori assunzioni di informazioni personalmente, ex art. 362 c.p.p.



4.4. Modalità di raccolta della denuncia/querela (e dell'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima).

Si potrà procedere, dandone atto nel verbale, all'audio registrazione delle dichiarazioni col materiale tecnico a disposizione (ciò è permesso con qualsiasi supporto tecnologico, anche con gli smartphone). Sarà poi allegato il relativo file

Queste le modalità di raccolta della denuncia/querela e dell'assunzione di informazioni:

- il verbalizzante dovrà **appuntare alcuni comportamenti** tenuti dalla persona offesa (pianto, sofferenza, malessere etc.). Si potrà procedere ad audio-video registrazione del racconto, qualora si disponga della relativa attrezzatura e vi sia il consenso espresso della vittima raccolto nel verbale di dichiarazioni;
- occorre **riportare fedelmente le parole usate** dalla denunciante;
- la parte lesa deve poter effettuare **un racconto libero dei fatti**, senza che vengano fatte domande e senza interruzioni. Sarà compito del verbalizzante, nel redigere il verbale riassuntivo, di dare atto che l'esposizione della parte lesa non è stata preceduta da domande almeno fino ad un determinato momento. **Terminata la fase del racconto libero, il verbalizzante, qualora lo ritenga necessario, dovrà porre una serie di domande, contenute negli allegati B e C**, nella maniera più cauta possibile;
- buona prassi da seguire, è prevedere che quando la persona offesa viene sentita a sommarie informazioni o durante la ricezione della querela non si inserisca nel verbale la dicitura "ADR" (*a domanda risponde*), ma il verbalizzante indichi per esteso la domanda che si pone e la rispettiva risposta. Conoscere non solo le risposte ma anche le domande rivolte alla persona escussa risulta opportuno al fine di valutare ex post l'attendibilità della stessa;
- il verbalizzante dovrà **astenersi da qualsiasi commento** che possa in qualche modo suggestionare la vittima. Il verbalizzante dovrà evitare domande suggestive o nocive alla sincerità delle risposte.
- quando il **racconto si presenti incompleto** o frammentato, l'ufficiale di Polizia Giudiziaria dovrà appurare una serie di circostanze, in modo da accertare:
 - I. la natura delle **violenze fisiche** e il tempo in cui si sono protratte;
 - II. la natura delle **violenze verbali**: dovranno essere riportate le espressioni utilizzate, per un corretto inquadramento della fattispecie penale (potendosi configurare il delitto di diffamazione, minacce, molestie o altro). L'ufficiale di P.G. deve tenere conto che hanno rilevanza tutte le condotte poste in essere dalla persona indicata come autore del reato, anche se non costituenti reato se autonomamente considerate. Tali condotte possono consistere in maltrattamenti verbali, comportamentali, maltrattamenti fisici e violenze fisiche e psicologiche¹⁹. Si dovrà evitare di

¹⁹ Si riportano qui di seguito degli esempi di maltrattamenti verbali.

SVALUTAZIONE DIRETTA E INDIRETTA:

- *Diretta*: utilizzare parole di disprezzo che sminuiscono o mettono in ridicolo la partner in presenza di altre persone. Utilizzare espressioni come "Non vali niente", "Non sai fare niente", "Non capisci", "Sei una stupida", "Specchiatevi alle tue amiche", ripetute nel tempo possono produrre una forte insicurezza in chi le riceve;
- *Indiretta*: Sminuire la partner, utilizzando anche battute ironiche, in apparenti momenti di tranquillità, danno luogo ad un contesto maltrattante;
- Ipercriticismo;
- *Minacce*: intimidazioni di toglierle la libertà o di farle del male fisicamente, qualora la donna non faccia ciò che il partner le chiede;
- *Ricatti morali*: minacciare la possibilità di svolgere qualche azione negativa verso la donna, i figli o i familiari di lei;
- *Atteggiamenti verbali di comando*: parlare in maniera impositiva, come se fosse in una posizione dominante, che dà ordini ed esige obbedienza;
- *Insulti*: intervenire nei punti cardine della personalità e dell'autostima ("Sei una sgualdrina", "Sei brutta", "Sei troppo grassa", "Non sai fare la donna", "Sei una stupida", "Non sai fare niente", ecc.).

MALTRATTAMENTI COMPORTAMENTALI:



verbalizzare solo le dichiarazioni relative all'ultimo episodio, non facendo emergere in tal modo l'abitudine della condotta, indispensabile per la configurazione della fattispecie penale del reato di maltrattamenti. Chiedere approfondimenti e ricordi delle cause scatenanti gli episodi violenti nella consapevolezza che la vittima è portata, spesso, a ridimensionare i fatti e a ritenerli non rilevanti perché non riconosce la violenza;

- III. la natura delle **violenze psicologiche**: dovranno essere chiariti gli episodi percepiti come umilianti, svilenti, ridicolizzanti. Di rilevante importanza sarà anche indagare il contesto culturale di appartenenza della vittima e dell'autore del reato denunciato (livello di studio e di guadagno, occupazione lavorativa ricoperta, tempi e modalità di gestione della casa e dei figli da parte di ciascuno, ecc.);
- IV. la natura delle **violenze sessuali**: dovrà essere precisato se vi sia stata violenza fisica o minaccia, ovvero abuso delle condizioni di inferiorità fisico-psichica (per esempio dovuto all'uso di sostanze stupefacenti o dall'abuso di alcool) ovvero uso di armi o sostanze (art. 609 *ter*, comma 1, n. 2 c.p.) ovvero anche privazione della libertà personale della persona offesa (art. 609 *ter*, comma 1, n. 4 c.p.); quale sia stata la natura dei singoli atti sessuali subiti; se vi sia stata la partecipazione di più persone (art. 609 *octies* c.p.);
- V. nel caso di **violenze domestiche perpetrate dai figli nei confronti dei genitori o dei parenti** dovrà essere specificato se le violenze sono volte al procacciamento di denaro finalizzato all'acquisto di alcol o sostanze stupefacenti. In tal caso oltre al reato di maltrattamenti, potrebbero ricorrere gli estremi dei reati di rapina o di estorsione, il che deve essere ricostruito facendo riferimento ai singoli episodi al fine di appurare se vi sia un rapporto causale tra la dazione di denaro e la minaccia o violenza;
 - occorre raccogliere ogni tipo di **informazione che concerna il nucleo familiare ma anche il soggetto denunciato**. E' importante raccogliere informazioni dalla parte lesa circa i posti frequentati dal denunciato, abitazioni diverse dalla residenza, eventuali precedenti penali conosciuti dalla parte lesa, informazioni sulla sua personalità. Bisogna anche acquisire le utenze telefoniche della persona offesa e dell'indagato, così da consentire le opportune indagini;
 - occorre accertare **se è in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all'affidamento dei figli**. In caso positivo occorre acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;
 - occorre verificare **se la persona denunciata abbia la disponibilità di armi**, anche per le ulteriori immediate iniziative di competenza;

- *Isolamento da amici e familiari*: limitare il più possibile, se non impedire nei casi estremi, le relazioni della donna con amici e familiari;

- *Atteggiamenti svalutanti indiretti*: adottare comportamenti svalutanti e subdoli in maniera ripetuta, in un clima mite non collegato al momento dell'ira;

- *Attacchi di ira che impauriscono la donna*: perdita di controllo ed esplosioni di rabbia attraverso azioni irruente verso di lei/figli e verso oggetti. Queste azioni causano un continuo stato emotivo di paura ansia e terrore che si attivano quando la donna avverte degli atteggiamenti tipici che inquadra come segnali prodromici (che annunciano la reazione violenta);

- *Ipercontrollo*: attivazione da parte del maltrattante di comportamenti atti a controllare continuamente la partner per evitare che possa compiere azioni che le sono state vietate o che possa in qualche modo tradirlo (telefonate continue, incontri a sorpresa fino a dei veri e propri inseguimenti).

TERRORISMO PSICOLOGICO DI PROSSIMITÀ NELLA COPPIA:

Per terrorismo psicologico di prossimità nella coppia si intendono quelle azioni che causano disagio alla persona (verbali, fisiche, comportamentali) miste a comportamenti di grande "affettività" che vengono attuati e ripetuti nel tempo comportando un tessuto emotivo di angoscia, paura e affetto che confondono la donna, minando così la sua capacità di autodifendersi, di autodeterminarsi e di valutare in modo obiettivo la situazione.



- occorre verificare se la vittima abbia un'autonomia economica ovvero se abbia una dipendenza economica dalla persona denunciata. In quest'ultimo caso saranno raccolti elementi sul lavoro svolto dal denunciato, sullo stipendio percepito, sulle disponibilità economiche, sul possesso di veicoli e immobili;
- laddove siano denunciate condotte di violenza ad opera di soggetti estranei all'ambito familiare o relazionale della vittima, acquisire le indicazioni concernenti la descrizione dell'aggressore o comunque tendenti alla sua identificazione.

4.5. Divieti per la polizia giudiziaria nella raccolta della denuncia.

La Polizia Giudiziaria dovrà astenersi:

- a) dal proporre **tentativi di conciliazione**;
- b) dal formulare giudizi di qualunque natura, ivi compresa la volontà di denunciare i fatti;
- c) dal **procedere ad immediata compilazione del verbale di identificazione dell'indagato**.

4.6. Attività da porre in essere al termine della raccolta della denuncia.

Terminata la raccolta della denuncia la polizia giudiziaria dovrà:

- accertarsi che il testo della denuncia corrisponda a quanto riferito. A tal fine va verificato che la vittima abbia compreso bene la denuncia sottoposta alla firma e accerti che corrisponda a quanto raccontato;
- accertarsi che la vittima sappia come assicurare **la protezione propria e dei i/le bambini/e** una volta fatto ritorno a casa, se non ha ancora deciso di allontanarsi dal proprio domicilio;
- valutare insieme alla vittima se cambiare la serratura del domicilio;
- se occorre dare tutte le indicazioni utili dei servizi a cui rivolgersi;
- invitare la vittima a nominare un difensore ed aiutarla a contattarlo qualora lo richieda segnalando che lo Stato paga le spese legali attraverso il gratuito patrocinio;
- accertarsi che possa andarsene senza correre dei rischi.

4.7. rinvio alla modulistica.

Si rimanda:

- **all'allegato B (Valutazione del rischio)** per le domande da porre alla persona offesa per avere un quadro il più completo possibile della situazione denunciata;
- **all'allegato C (schema di domande per la P.G.)** per l'indicazione delle domande da rivolgere alla persona offesa, oltre a quelle di cui all'allegato B) relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia, in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili.

4.8. La denuncia-querela sporta da donne straniere.

Come dimostrato dai dati Istat, il fenomeno della violenza di genere riguarda spesso le donne straniere. Le cautele da dover adottare al momento della denuncia-querela sono molto più pregnanti a causa delle differenze linguistiche.

In primis, è necessario che quando la donna straniera si reca presso il comando-stazione per sporgere la denuncia-querela, gli agenti di P.G. accertino l'effettiva conoscenza della lingua italiana. Per tale motivo, prima di



procedere con denuncia vera e propria, è necessario porre alla vittima una serie di domande per verificare il grado di comprensione e di capacità espositiva-linguistica²⁰. Verificato ciò, è ancor più importante che nel verbale della denuncia siano riportate per esteso e in maniera puntuale le domande che le vengono poste.

Per quanto attiene alla denuncia sporta da vittima straniera che non parla la lingua italiana, la P.G. dovrà avvalersi preferibilmente dell'operato di interpreti iscritti all'albo, che dovranno essere nominati ausiliari di P.G. In caso di difficoltà nel reperire un interprete si dovranno interpellare gli uffici gerarchicamente sovraordinati o l'ufficio stranieri della Questura di Roma, che verosimilmente potranno fornire un valido aiuto nella ricerca dell'interprete. In ogni caso si dovrà evitare di utilizzare quale interprete un soggetto coinvolto in qualche modo nella vicenda, come ad esempio un parente prossimo della vittima o dell'indagato.

Qualora non sia possibile consegnare l'avviso alla persona offesa perché non disponibile in una lingua comprensibile per la vittima:

- le saranno fornite verbalmente le principali indicazioni (possibilità del gratuito patrocinio, indicazione dei centri antiviolenza);
- sarà richiesta alla Procura della Repubblica di fornire l'avviso nella lingua compresa dalla vittima;
- all'esito, la Procura fornirà l'avviso e si procederà a consegnarlo alla vittima.

4.9. Informazioni alla persona offesa dal reato.

La Polizia Giudiziaria, durante il corso della redazione della denuncia-querela, deve consegnare la guida redatta dalla Procura della Repubblica contenente gli avvisi ex art. 90 bis c.p.p.

In ogni caso, avrà cura di segnalare:

- l'esistenza dei centri antiviolenza sul territorio e della loro funzione;
- il numero nazionale anti violenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24h su 24;
- il diritto al gratuito patrocinio vale a dire che l'avvocato/a sarà pagato dallo Stato.

4.10. Obblighi ulteriori. Immediato deposito della C.N.R.

La Polizia giudiziaria dovrà **omettere** nella C.N.R. e nelle successive comunicazioni **di indicare il nome e l'indirizzo della comunità ove la parte lesa sia stata eventualmente collocata**, al fine di garantirne la protezione onde evitare, peraltro, tentativi di contatto di persone coinvolte nell'indagine per tutelare la comunità stessa.

Nel caso di atti soggetti a convalida si provvede all'invio in via telematica.

In ogni caso procederà **all'immediato deposito** dell'informativa presso gli uffici della Procura (evitando la trasmissione in via telematica) in modo che il fascicolo sia celermente assegnato a un pubblico ministero del Gruppo specializzato²¹.

La richiesta di **misura personale coercitiva** e ogni attività urgente sarà sollecitata (anche barrando l'apposita casella del modulo CNR) se si ravvisano ragioni di pericolo per la vittima desumibile da elementi concreti. In tali

²⁰ Nei casi di p.o. o denunciante o persona informata sui fatti, di nazionalità straniera, che renda dichiarazioni alla p.g., è opportuno sollecitare la persona a rendere le seguenti dichiarazioni:

- da quanto tempo si trova sul territorio nazionale Italia;
- se ha un domicilio stabile;
- se sono presenti familiari (e di che grado);
- se ha già programmato di fare rientro nello Stato di provenienza o in altro Stato estero;
- invitarla espressamente a comunicare i propri futuri eventuali trasferimenti di domicilio.

²¹ L'art. 1 del disegno di legge 1455 inserisce i reati in esame all'art. 347, co. 3, per i quali vi è l'obbligo di informativa anche orale e di immediato deposito della C.N.R.



ipotesi **l'ufficiale di PG ha l'obbligo di prendere immediati contatti col PM assegnatario per rappresentare personalmente le ragioni della richiesta.**

4.11 Scheda di accompagnamento alla CNR.

Alla CNR andrà sempre allegata la scheda di accompagnamento riepilogativa di alcune attività (**Allegato G**).

4.12. La modulistica da utilizzare.

Per praticità si allegano:

- Sommarie linee guida di intervento (**Allegato A**): per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere presso il comando di polizia giudiziaria (punto 3).
- Serie di domande da porre alla persona offesa al momento della redazione della denuncia per avere un quadro il più completo possibile circa la situazione denunciata (**Allegato B**), con specificazione per:
 - 1) Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)
 - a) in generale;
 - b) psicologici e verbali;
 - c) violenza fisica (anche artt. 582, 577 c.p.);
 - d) violenza economica
 - 1) Violenza sessuale (artt. 609- bis ss. c.p.);
 - 2) Stalking (art. 612-bis c.p.).
- serie di domande da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili per i reati di maltrattamenti (punto 1), violenza sessuale (punto 2), stalking (punto 3) (**Allegato C**);
- schema di attività della polizia giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato (**allegato E**);
- Allegato F), procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie: documento riepilogativo e sintetico dell'attività da svolgere;
- Allegato G), scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G.

5. Le indagini successive all'acquisizione della notizia di reato, all'esito del sopralluogo sul posto (previa richiesta del 112 o del 113 o d'iniziativa) o della ricezione della denuncia/querela presso il Comando.

5.1. In generale, protezione della vittima e indagini da svolgere.

Acquisita la notizia di reato, qualunque sia la modalità (all'esito del sopralluogo sul posto, anche previa richiesta del 112 o del 113, o della ricezione della denuncia/querela) occorre in primo luogo **verificare se si versi in una situazione di immediato pericolo per la vittima.**

In caso positivo, qualora non vi siano le condizioni per procedere all'arresto in flagranza, la priorità dovrà essere quella di **mettere in sicurezza la vittima**, favorendo la sua eventuale decisione di trasferirsi da amici o



parenti o di essere inserita in una struttura protetta. Si dovrà sempre valutare attentamente la necessità di provvedere, ex art. 39 T.U.L.P.S., al ritiro cautelare di eventuali armi legalmente detenute dalla persona individuata come autore del reato e poi denunciato (che quindi assumerà la veste di indagato).

Si dovranno **evitare tutte le attività investigative che possano compromettere la riservatezza delle indagini**, ma si dovrà trasmettere con urgenza la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, che potrà in tal modo valutare l'opportunità di richiedere l'applicazione di una misura cautelare. Nei casi particolarmente complessi, ovvero nel caso in cui si proceda per il reato di violenza sessuale, si dovrà contattare il P.M. titolare del fascicolo o il P.M. di turno, come sopra indicato.

Qualora invece non vi siano particolari ragioni di riservatezza, poiché ad esempio la vittima è stata inserita in una struttura protetta, **si potranno effettuare le indagini opportune**, anche eventualmente al fine di acquisire riscontri alle affermazioni della persona offesa, oppure elementi di prova a favore dell'indagato, in modo da trasmettere – **in tempi comunque brevi che non superino tendenzialmente le due settimane** – una comunicazione di notizia di reato il più completa possibile.

Si potranno effettuare sopralluoghi, rilievi, acquisire documenti presso strutture sanitarie o uffici del servizio sociale, ovvero assumere informazioni da soggetti al corrente dei fatti. Qualora ne ricorrano i presupposti, dovranno essere effettuate perquisizioni e si dovrà procedere ad eventuale sequestro di cose pertinenti il reato.

5.2. Le acquisizioni documentali.

Nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia fatto riferimento alla presenza di elementi di riscontro documentale alle proprie dichiarazioni, quali certificati medici (con riferimento sia alla documentazione medica relativa a lesioni riportate, sia ad eventuali ricoveri psichiatrici concernenti l'indagato), video/audio registrazioni, messaggi, fotografie, documentazione dei servizi sociali, documentazione lavorativa qualora la vittima sia stata costretta ad assentarsi dal lavoro, documentazione presente negli atti del Tribunale civile e del Tribunale per i Minorenni, documentazione scolastica o qualsiasi altro tipo di documento, deve essere invitata a fornire copia o ad indicare alla Polizia Giudiziaria i modi per un celere reperimento di questi.

Anche dai diari della vittima, dagli SMS inviati ad amici e conoscenti, dalla posta elettronica memorizzata nel PC, potranno ricavarsi utili elementi di conferma del racconto della vittima. Andrà valutata la possibilità di sottoporre a sequestro i dispositivi elettronici (smartphone o PC) sia della persona offesa che dell'indagato.

5.3. L'escussione delle persone informate sui fatti.

Potranno essere acquisite:

- dichiarazioni da parte di familiari, vicini di casa, colleghi di lavoro e conoscenti;
- dichiarazioni di coloro che – pur non avendo assistito direttamente ai fatti – hanno raccolto le confidenze della persona offesa. Tali soggetti, come familiari, amici, confidenti, educatori, dovranno essere dunque sentiti e si dovrà ad essi domandare quale fosse lo stato psicologico della vittima al momento delle confidenze;
- per quel che riguarda l'assunzione di informazioni da soggetti minorenni, si raccomanda che la P.G. non proceda ad ascolto del minore senza l'osservanza del disposto di cui all'art. 351, comma 1 ter, c.p.p., cioè senza richiedere al Pubblico Ministero la nomina di un esperto che possa supportare l'audizione.



5.4. La remissione della querela e la ritrattazione.

Nella concreta esperienza maturata in questi anni si è verificato che alcune assoluzioni sono pronunciate all'esito del dibattimento per la ritrattazione della vittima o per "remissione della querela" pur se trattasi di reato perseguibile d'ufficio o con querela irretrattabile.

Qualora la vittima si presenti per ritrattare o rettificare denuncia/querela o dichiarazioni, ovvero per rimettere la querela, si avrà cura di adottare le cautele necessarie per acquisire tutti gli opportuni elementi di valutazione.

In primo luogo, l'atto sarà compiuto o ricevuto da personale specializzato e, in mancanza, dal Comandante della stazione carabinieri.

Si accerterà se la donna si presenta da sola o accompagnata (anche da persona poi rimasta all'esterno del comando) e si darà atto, in apposita annotazione di servizio, di tutte le circostanze del caso.

In ogni caso, **la donna sarà sentita come persona informata sui fatti**, chiedendo:

- a) le ragioni per cui ha deciso di rimettere la querela ovvero di rettificare o ritrattare precedenti dichiarazioni;
- b) **se è in corso una separazione o un divorzio e quando è fissata l'udienza davanti al Giudice civile o al Tribunale per i Minorenni;**
- c) se è stata licenziata e/o non ha più una propria autonomia economica;
- d) se è mai stata assistita da un avvocato;
- e) se ha un nucleo familiare accogliente e di sostegno;
- f) se ha mai avuto relazioni con Centri antiviolenza;
- g) se ha avuto contatti con l'indagato o persone a lui vicine o col difensore dell'indagato.

In definitiva, l'operante dovrà verificare che la remissione di querela o la ritrattazione non siano indotte da agenti esterni, non siano frutto di minacce e pressioni. In tal caso dovrà avvisare il PM al fine di svolgere le attività investigative opportune.

5.5. Indagini delegate dal pubblico ministero.

Nei casi in cui il P.M. deleghi la Polizia Giudiziaria per assumere ulteriori informazioni dalla persona offesa, è necessario che l'atto evaso sia firmato dall'ufficiale del Comando o della Stazione delegata dando atto di aver provveduto, ex art. 351, co. 1 ter, c.p.p., a tutte le indicazioni richieste dal P.M. Ciò per evitare che le richieste effettuate nella delega d'indagine non siano tutte eseguite, tanto da costringere il P.M. a dover riformulare la delega.

6. Le misure pre-cautelari (Allegato E).

6.1. Premessa, la modulistica.

L'ordinamento mette a disposizione una serie di misure *ad hoc* con la specifica finalità di tutelare le "vittime vulnerabili" in sede pre-cautelare, prestando loro ausilio in contesti a volte davvero drammatici. Tali misure consistono nell'arresto in flagranza, in quasi-flagranza e nell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

Come è noto, è previsto l'obbligo, per gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza dei delitti di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. consumati o tentati, obbligo che deve



essere tuttavia condizionato alla sussistenza degli elementi richiesti dalla legge per la configurabilità dei reati stessi.

Risulta pertanto fondamentale che la P.G., oltre a constatare la flagranza di reato, esamini le condotte ad esso precedenti, ricercando, ove immediatamente reperibili, denunce/querele, verbali di persone informate sui fatti e referti medici od ospedalieri.

A mero scopo informativo, si allega una scheda riassuntiva sulle misure pre-cautelari (vademecum di cui in *allegato E*) per verificare prontamente le condizioni generali di applicabilità dell'arresto in flagranza, in quasi-flagranza e dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

6.2. L'arresto in flagranza e in quasi-flagranza

Senza voler fornire un elenco esaustivo dei casi in cui si può procedere all'arresto in flagranza, in questa sede appare necessario sottolineare che è previsto l'arresto obbligatorio nei seguenti casi:

- a)** per il reato ex art. 572 c.p., qualora si intervenga sul luogo di una violenza assistendo non solo ad episodi quali percosse o tentativi di percosse, ma anche ad insulti, umiliazioni e minacce da parte dell'indagato nei confronti della vittima, che costituiscano l'ennesima condotta susseguente ad altri episodi di violenze fisiche e psicologiche; occorrerà a tal riguardo che il verbale di arresto sia dettagliato, in quanto la flagranza ricorre solamente laddove la P.G. segnali in cosa si sia concretizzata la condotta dell'indagato;
- b)** per il reato ex art. 612 bis c.p.: la P.G. procederà all'arresto qualora la P.G. assista ad una delle condotte previste dalla norma (minacce, molestie, appostamenti, insulti et *similia*).

La P.G. operante procederà all'arresto in quasi-flagranza:

a) per il reato di cui all'art. 572 c.p.:

- nel caso in cui si proceda all'inseguimento dell'autore del reato, subito dopo che questi abbia compiuto l'ultimo segmento della condotta ai danni della vittima, senza che sia necessario svolgere attività investigativa per identificare il reo;
- nel caso in cui l'indagato sia trattenuto da un soggetto terzo immediatamente dopo il reato;
- nel caso in cui la P.G. intervenga nei luoghi di una violenza non più in corso, o nei luoghi di pertinenza di essa, e rintracci il responsabile con cose (per esempio l'arma) o tracce (lesioni visibili o altro) dalle quali appaia che ha commesso il reato immediatamente prima.

b) per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.:

- nel caso in cui si ritrovi ad inseguire l'autore del reato, che si sia dato alla fuga subito dopo una condotta persecutoria, senza che sia necessario svolgere attività investigativa per identificare il reo;
- nel caso in cui si sorprenda il reo, a seguito dell'ultima condotta minacciosa e aggressiva, con cose o tracce dalle quali si evinca che costui è l'autore del fatto, come ad esempio quando sia in possesso di oggetti pericolosi e idonei ad arrecare danno.

È opportuno segnalare, peraltro, che nei casi di quasi-flagranza non dovrà aversi un significativo scostamento temporale. Si richiama l'importanza che riveste, in tali evenienze, il libero apprezzamento della P.G. in ogni singolo caso concreto, ferma restando la possibilità, in caso di dubbio, di riferirsi al P.M. di turno per ricevere chiarimenti.



6.3. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

E' stata introdotta nel sistema di cautele per violenze familiari un'importante misura pre-cautelare, prevista dall'art. 384 *bis* c.p.p., con la facoltà per la Polizia Giudiziaria, in caso di flagranza di reato, di disporre l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, allo scopo di rafforzare il contrasto alle condotte di violenza domestica.

La nuova disposizione, fermo restando che la facoltà della Polizia Giudiziaria di disporre l'allontanamento resta subordinata alla previa autorizzazione del Pubblico Ministero, trova applicazione:

- ❖ nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282 bis, comma 6, ossia quelli previsti dagli artt. **570, 571, 572, 582 limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate**, e dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies.1 e 600 septies.2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e **612, comma 2, 612 bis c.p.**, commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente. La P.G. disporrà, in tali ipotesi, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

L'allontanamento d'urgenza è eseguito nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- **la P.G. dovrà esercitare la facoltà di provvedere all'allontanamento tenendo conto delle prioritarie esigenze della vittima;**
- l'autorizzazione preventiva del Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria deve essere scritta ovvero, quando resa oralmente, deve essere successivamente confermata per iscritto o per via telematica, dovendo pertanto la PG richiedere l'autorizzazione del P.M. di turno;
- la P.G. farà menzione, nel verbale, dell'autorizzazione data dal P.M., potendo anche provvedere per via telematica con trasmissione del provvedimento scritto;
- se il reato è perseguibile a querela, la P.G. procederà ai sensi dell'art. 381, comma 3 c.p.p., anche con querela proposta con dichiarazione resa oralmente, dovendone dare atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

Nella fase successiva all'esecuzione della misura pre-cautelare dell'allontanamento in flagranza, trovano applicazioni in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 385 e ss., con una serie di adempimenti per la P.G che:

- dovrà dare immediata comunicazione al Pubblico Ministero dell'avvenuta esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 386, comma 1, c.p.p.;
- dovrà avvisare l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- dovrà avvisare il difensore di fiducia eventualmente nominato o quello d'ufficio designato dell'avvenuta applicazione della misura. La misura sarà eseguita dalla Polizia Giudiziaria stessa, se necessario coattivamente, con redazione di apposito verbale. Si ricorda, altresì, che la P.G., all'atto dell'esecuzione, provvederà senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti (avviso alla vittima dei centri antiviolenza operanti nel territorio);
- nella fase successiva all'esecuzione della misura pre-cautelare dell'allontanamento in flagranza, si darà avviso, ai sensi dell'art. 386, comma 2, c.p.p., dell'avvenuta applicazione della misura al difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero a quello d'ufficio designato;
- trasmetterà, ai sensi dell'art. 386, comma 3, c.p.p., il verbale di esecuzione al Pubblico Ministero, entro 24 ore, salvo indicazione di un diverso termine in presenza dei relativi presupposti. Seguirà la fase di



convalida del provvedimento dinanzi al GIP, che potrà applicare una misura cautelare su richiesta del P.M.

È opportuno evidenziare in questa fase come emerga dalla disciplina legislativa una sovrapposizione tra la misura dell'arresto in flagranza e quella dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, in quanto, per alcuni dei delitti del comma 6 dell'art. 282-bis c.p.p. l'arresto è obbligatorio, come ad esempio quelli di cui agli artt. 572, 612 bis, 609-bis, comma 1, 609 quater, 609 octies c.p.

In presenza di tali difetti di coordinamento, può affermarsi che quando è previsto l'arresto obbligatorio, la P.G. deve procedere all'arresto, essendo in concreto adottabile la misura dell'allontanamento solo per i seguenti reati:

- quelli che prevedono l'arresto facoltativo, come ad esempio i delitti di cui agli artt. 582 (art. 381, co. 1, lett. f) c.p.p.), 609-bis, comma 3, 609-quinquies c.p.;
- i delitti di cui agli artt. 570, 571, 612, comma 2 c.p. se commessi in danno dei prossimi congiunti e del convivente.

Per i reati che prevedono l'arresto facoltativo, la P.G. valuterà, consultandosi con il P.M. di turno, se procedere all'arresto o optare, previa autorizzazione del sostituto, per l'immediato allontanamento dell'autore dei fatti.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui all'art. 582 c.p., lesioni personali, occorre ulteriormente precisare che la P.G. potrà procedere all'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 lettera f) c.p.p. ovvero all'allontanamento dalla casa familiare limitatamente alle ipotesi non di competenza del Giudice di pace e dunque nei seguenti casi:

- a) art. 582, comma, 1 c.p. (lesioni con prognosi superiori a 20 giorni)
- b) quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 c.p.;
- c) in caso di lesioni con prognosi inferiore o pari a 20 giorni nel caso in cui ricorrano le aggravanti di cui all'art. 585 c.p., ed in particolare anche le aggravanti di cui all'art. 577 n. 1 e comma 2, che pur rientranti nella cognizione del Tribunale monocratico non comportano il venir meno della perseguibilità a querela di parte (Corte Cost. 236/2018).

La eventuale violazione - da parte dell'indagato - della misura pre-cautelare dell'allontanamento espone la vittima ad ulteriori condotte violente ed è per tale motivo che, in presenza dell'accertamento di tale violazione occorre:

- a) valutare, anche contattando il P.M. di turno, se si è in presenza di un'ulteriore condotta che integri i delitti ex art. 572 o 612bis c.p., per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza (art. 380 c.p.p.), ovvero altro delitto per il quale sia previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo;
- b) valutare se ricorre, comunque, una condizione di pericolo per la donna o i figli, avviando tutte le iniziative consentite a tutela;
- c) in ogni caso, segnalare immediatamente alla Procura la violazione oggettivamente riscontrata ai fini della richiesta per l'applicazione di provvedimenti di aggravio.

6.4. Il braccialetto elettronico

In sostituzione della custodia cautelare in carcere è adottabile la modalità di controllo prevista dall'art. 275 bis c.p.p. (*braccialetto elettronico*), in caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari. Posto che l'adozione di tale misura è subordinata all'accertata disponibilità di tale strumentazione da parte della Polizia Giudiziaria, si invitano gli Organi in indirizzo di volersene munire. In sede di esecuzione del provvedimento, gli ufficiali e gli



agenti di Polizia Giudiziaria, preposti per l'esecuzione, raccoglieranno la dichiarazione, resa dal soggetto destinatario della misura, di accettazione o di diniego del consenso alla sua applicazione e la trasmetteranno al Giudice, che ha emesso l'ordinanza, e al Pubblico Ministero.

Anche la misura dell'allontanamento dalla casa familiare può essere disposta con le modalità di controllo previste dall'art. 275 bis c.p.p. (art. 282 bis comma 6 c.p.p.).

6.5. Immediato ritiro cautelare di armi.

Nei casi di urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono, ai sensi dell'art. 39, comma 2, TULPS, all'immediato ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti indicate nel primo comma, dandone immediata comunicazione al Prefetto, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma²².

7. I reati di violenza di genere commessi in danno dei minori di anni 18.

Il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, recependo la Direttiva europea n. 29 del 25 ottobre 2012 sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ha introdotto nuove previsioni, volte ad assicurare ai soggetti minorenni un adeguato livello di tutela.

Fermo restando quanto previsto dai nuovi artt. 90-*bis* e 90-*ter* con riferimento ai diritti della persona offesa di ricevere, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, una serie di comunicazioni che si raccomanda siano date "con l'ausilio della Polizia Giudiziaria", si richiama, con la presente, l'attenzione sul dettato dell'art. 90-*quater* c.p.p. per quanto riguarda la nozione di "condizione di particolare vulnerabilità", e sugli artt. 351, comma 1 *ter*, c.p.p. e 134, comma 4 c.p.p. con riferimento alle peculiari modalità di ascolto dei minori da parte della Polizia Giudiziaria per l'assunzione di sommarie informazioni.

Le innovazioni legislative nazionali e i principi sovranazionali, congiuntamente al crescente aumento dei reati di abuso e maltrattamento in danno dei minori, rendono necessaria la previsione di una serie di linee operative e direttive rivolte alla Polizia Giudiziaria al fine di indirizzare le prime indagini in un'ottica di ottimizzazione dei risultati investigativi.

7.1. L'iniziativa nelle indagini preliminari.

Si tenga presente, in linea generale, che la quasi totalità delle fattispecie di abuso sessuale, di maltrattamento e di *stalking* in danno di un minore sono procedibili d'ufficio, e che quindi non è necessario che vi sia un'espressa denuncia, né che la stessa assuma la forma di querela, con richiesta di punizione per il colpevole.

Sono procedibili a querela di parte solo le ipotesi di abuso sessuale previste dall'art. 609-*quater* c.p. che sanziona gli atti sessuali con minorenni non connotati da violenza o minaccia su minore di età compresa tra i 10 e i 14 anni, quando il colpevole non sia ascendente, genitore o tutore o altra persona cui il minore è affidato, non sia un pubblico ufficiale e non vi sia connessione con altro reato procedibile d'ufficio. La querela può essere sporta dai genitori disgiuntamente ovvero anche dal minore che abbia compiuto 14 anni.

È di estrema importanza che la notizia di reato giunga al più presto all'attenzione degli inquirenti specializzati affinché questi possano indirizzare tempestivamente le indagini.

²²Il comma 1 prevede che "Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle *armi, munizioni e materie esplodenti* denunciate ai termini dell'art. precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".



7.2. La ricezione della notizia di reato.

Quando la Polizia Giudiziaria acquisisca una notizia di reato, che si tratti di una denuncia o di una querela, relativa ad uno dei casi di violenza in danno dei minori, soprattutto nelle ipotesi di particolare gravità o laddove sia necessario procedere nell'immediatezza ad attività investigative dovrà inviare, con la massima tempestività, la segnalazione del reato alla Procura della Repubblica, secondo le modalità precedentemente descritte. Nei casi di assoluta urgenza e particolare rilevanza se ne dovrà dare comunicazione telefonica al P.M. di turno.

Si raccomanda, altresì, all'autorità di P.G. procedente, in sede di trasmissione della denuncia:

a) di non porre in essere iniziative che potrebbero comportare inquinamento delle prove, se non prima di aver ricevuto specifiche direttive dal Pubblico Ministero;

b) di non procedere all'escussione di un soggetto minore e più in generale della vittima vulnerabile senza l'osservanza del disposto degli artt. 362 comma 1 *bis* c.p.p. e 351 comma 1 *ter* c.p.p. Nei casi di urgenza, tuttavia, la richiesta potrà essere fatta al P.M. di turno, il quale fornirà le opportune indicazioni da seguire qualora vi sia assoluta urgenza di procedere e non sia possibile attendere i tempi di arrivo dell'esperto; di regola il minore andrà ascoltato senza la presenza dei genitori;

c) di segnalare con assoluta tempestività eventuali minacce e pressioni subite dal minore parte lesa e da coloro che se ne occupino;

d) di concordare con il P.M. la segnalazione al Giudice minorile affinché possano attivarsi i meccanismi di coordinamento tra i vari Uffici, in maniera tale da impedire un eventuale inquinamento probatorio derivante dalla possibilità, per l'indagato, di venire a conoscenza, attraverso il procedimento civile minorile, di atti coperti dal segreto di indagine. Sarà necessario, pertanto, adottare tutte le cautele necessarie soprattutto nella primissima fase di indagine, ossia quando il P.M. può compiere i cd. *atti a sorpresa*, quali intercettazioni e perquisizioni;

e) di redigere una denuncia che sia il più circostanziata possibile con riguardo ai fatti, in maniera tale da consentire una corretta qualificazione giuridica, l'individuazione delle fonti di prova e le indicazioni per l'identificazione di indagato, parte lesa e persone informate sui fatti;

f) di procedere rapidamente e nelle forme più discrete all'identificazione completa del presunto responsabile, evitando la sua convocazione, la sua elezione di domicilio o la comunicazione a persone a lui vicine che possano avvertirlo;

g) di acquisire in modo discreto e riservato tutte le informazioni utili sull'indagato, sulla persona offesa, sui familiari coinvolti, in merito alla personalità dell'indagato, alle sue abitudini di vita e al contesto familiare di provenienza;

h) di assicurarsi che, in caso di presentazione della denuncia da parte dei genitori del minore abusato, il minore non sia in alcun modo coinvolto nelle conversazioni preliminari con le Forze dell'Ordine e non sia presente alla formalizzazione dell'atto di denuncia;

i) di omettere nella C.N.R. e nelle successive comunicazioni di indicare il nome e l'indirizzo della comunità ove la parte lesa sia stata collocata, al fine di garantirne la protezione onde evitare, peraltro, tentativi di contatto di persone coinvolte nell'indagine per tutelare la comunità stessa.

Una volta pervenuta la denuncia, la P.G. procederà:

- l) a verificare l'esistenza di precedenti segnalazioni e denunce che riguardino reati contro la libertà sessuale ovvero contro la famiglia, assumendo tutte le informazioni provenienti dai servizi sociali nei casi di nuclei familiari problematici. Lo stesso vale per i soggetti che abbiano alle spalle storie di ricoveri presso cliniche per le malattie nervose e mentali, tentati suicidi, cure psicofarmacologiche. Ogni atto dovrà essere acquisito;



- m) a sottoporre alla valutazione del P.M., ove sussistano gravi indizi in ordine alla sussistenza del reato, la possibilità di disporre o di richiedere intercettazioni telefoniche o ambientali. A tal proposito si rammenta che è possibile, in alcuni casi, che i vari componenti del nucleo familiare non collaborino alla ricerca della verità, cercando di risolvere la questione privatamente, all'interno delle mura domestiche;
- n) a procedere all'acquisizione di tutte le prove, specialmente quelle deperibili. A tal riguardo riveste particolare importanza la perquisizione locale, sia con riguardo al materiale di pertinenza dell'indagato che della vittima;
- o) ad effettuare un sopralluogo documentato fotograficamente e videoriprese del luogo in cui si sono svolti i fatti;
- p) invitare l'indagato ad esibire parti coperte qualora il controllo consenta di verificare descrizioni dettagliate fornite dalla persona offesa. Spesso infatti, mediante tali riscontri, è avvenuto che siano stati rinvenuti segni particolari o peculiari conformazioni fisiche. Tuttavia, nei casi in cui l'indagato si rifiuti di procedere spontaneamente, l'osservazione verrà eseguita con le forme dell'ispezione. Sarà il P.M., se necessario, a delegare la P.G. per disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, oltre che ogni altra operazione tecnica, o a nominare un consulente tecnico quando siano necessari accertamenti di natura specialistica;
- q) a non omettere di effettuare un'accurata ricerca, laddove si proceda a perquisizione locale, anche informatica, di documenti provenienti dall'indagato che abbiano rilevanza investigativa, come fotografie, lettere o diari.

7.3. L'escussione del minore.

7.3.1. Le disposizioni applicabili.

L'art. 351 comma 1 ter c.p.p., così come modificato dal D.L.vo 212/2015, risponde alla necessità di proteggere il minore da interferenze esterne ed eventuali contatti con l'autore del reato, garantendo che le sue dichiarazioni vengano assicurate al processo con rapidità ed in modo genuino. La norma sancisce anche l'obbligo per la Polizia Giudiziaria, quando si procede per determinate tipologie di reati, di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero, quando debba assumere sommarie informazioni da persone minori, anche se non si tratti di vittime del reato.

7.3.2. Le direttive impartite.

Si raccomanda, pertanto, alla P.G. di procedere all'assunzione di sommarie informazioni da un minore o da una persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità, **solo dopo aver contattato il PM e con l'assistenza dell'esperto da quest'ultimo nominato**, provvedendo alla videoregistrazione dell'atto con contestuale redazione di verbale in forma riassuntiva. Appare necessario dunque dotarsi di apparati di fono videoregistrazione ovvero, laddove questi siano indisponibili, bisognerà informare prontamente il C.T. nominato dal P.M., che provvederà tempestivamente alla messa a disposizione dei predetti strumenti.

Ove sorga nelle attività di investigazione l'esigenza di assumere informazioni ex art. 351 c.p.p. da un minore o da una vittima di reato in condizione di particolare condizione di vulnerabilità, la Polizia Giudiziaria operante dovrà:

- **nell'immediatezza della notizia di reato e, quindi, allorché non si sia ancora proceduto all'iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato di questa Procura, contattare il**



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Pubblico Ministero di turno esterno, il quale, salvo diverso avviso, provvederà a nominare un esperto in psicologia o psichiatria quale consulente tecnico con l'incarico di "prestare ausilio" nel compimento di tale atto;

- **nel caso di procedimento già iscritto**, contattare il P.M. assegnatario, il quale provvederà, salvo diverso avviso, a nominare con decreto motivato il predetto consulente tecnico per l'assistenza predetta. In caso di urgenza, nell'assenza del PM assegnatario, sarà contattato il PM di turno esterno che provvederà alle incombenze ritenute necessarie;

A tal fine questa Procura ha predisposto dei turni mensili di reperibilità urgente di consulenti esperti in psicologia e psichiatria anche infantile, i quali saranno disponibili nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni e che interverranno prontamente al compimento dell'atto a seguito della nomina da parte del P.M. come sopra indicato.

Il C.T. così nominato, previamente informato dei fatti per i quali si procede e della condizione del minore o della persona offesa particolarmente vulnerabile, potrà assistere all'esame, dare indicazioni alla P.G. procedente sulla eventuale necessità di effettuare l'atto con particolari modalità protette - anche al di fuori dei locali della P.G. - e, ove ritenuto opportuno, fare da filtro nella conduzione dell'audizione, formulando direttamente alla persona esaminata le domande utili, nel rispetto delle esigenze di quest'ultimo.

In ogni caso, per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero presentarsi, verrà contattato il P.M. che ha proceduto alla nomina (o se già individuato, il P.M. assegnatario del procedimento), o in sostituzione il P.M. di turno esterno, il quale provvederà a impartire le necessarie disposizioni.

Rappresento, infine, che presso questa Procura è attiva una sala di ascolto protetto di minori e adulti delle vittime di reato in condizione di particolare vulnerabilità, che - contattando la segreteria del Procuratore - è a disposizione di tutte le forze dell'ordine operanti nel territorio per procedere alle audizioni suindicate da parte della stessa polizia giudiziaria (cfr. http://www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime_foto.aspx).

Quando il minore vittima di reato deve essere escusso a sommarie informazioni, di norma sarà accompagnato dai genitori, i quali dovranno, a loro volta, essere sentiti separatamente per riferire su fatti e circostanze di cui siano a conoscenza. Il minore dovrà essere sentito di regola senza la presenza dei genitori.

Va precisato che, affinché la P.G. possa occuparsi proficuamente della materia in questione, essa deve, compatibilmente con i mezzi a disposizione, essere dotata di personale che unisca doti di sensibilità e professionalità. Si reputa fondamentale, a tal riguardo, la presenza di personale femminile, tendenzialmente più indicato all'audizione di minori in tenera età o di ragazze adolescenti che potrebbero sentirsi più a loro agio di fronte ad una donna. Tale indicazione non presenta tuttavia carattere tassativo.

Del resto, l'audizione della vittima vulnerabile e del minore deve seguire una metodologia che ha connotati precisi sotto un profilo scientifico.

Pertanto, la P.G. potrà procedere ad acquisire sommarie informazioni dal minore solo su delega del P.M. e solo con l'ausilio del consulente esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero.

In questi casi la PG dovrà di norma astenersi dal porre direttamente domande al minore, avvalendosi a tal fine dell'ausiliario appositamente nominato.

Senza avere la pretesa di esaurire tutte le indicazioni rilevanti, anche in ragione del fatto che sarà cura dell'esperto nominato dal PM garantire il rispetto delle modalità più adeguate, **si espongono di seguito le cautele minime che dovranno essere adottate in caso di audizione di un minore.**

1. I genitori non dovranno assistere all'atto;
2. Si provvederà alla registrazione video e fonografica;



3. Si dovrà procedere ad una verbalizzazione accurata, in cui siano riportate le domande e le risposte con la riproduzione testuale delle espressioni e dei termini utilizzati dal minore, nel rispetto della peculiarità del linguaggio da questi usato;
4. L'audizione non dovrà essere svolta ponendo domande suggestive e guidanti, bensì scegliendo domande aperte formulate con frasi brevi, chiare e dirette;
5. Bisognerà mantenere modalità accoglienti nei confronti del minore, evitando però di manifestare le proprie emozioni, la propria rabbia o eventualmente il proprio stupore di fronte alle sue rivelazioni;
6. Il minore dovrà essere avvertito della finalità della sua audizione e della possibilità di dire che “non ricorda” o che “non sa” rispondere ad alcune delle domande poste;
7. occorre evitare di lasciar trapelare aspettative dalle risposte del minore o di dare per scontati fatti che sono oggetto di indagine.
8. L'audizione dovrà avvenire in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore, evitando ogni contatto con l'accusato.
9. Occorre contenere la durata dell'audizione in tempi rapportati all'età e alle condizioni emotive del minore
10. Durante l'intervista va verificato se il minore ha raccontato in precedenza i fatti ad altre persone.

7.4. L'acquisizione di documentazione sanitaria.

La P.G. procederà all'acquisizione di documentazione medica presso strutture sanitarie pubbliche, o prodotta dalla stessa persona offesa; ove la refertazione non sia particolarmente chiara, la P.G. acquisirà precise informazioni dal medico che ha redatto il certificato.

È opportuno accertarsi che i medici che abbiano provveduto ad effettuare consulenze specialistiche, in ordine alle condizioni del minore, procedano alla redazione del referto in modo puntuale e dettagliato, sia nella parte relativa all'anamnesi, sia nella parte descrittiva delle lesioni e dello stato d'animo del paziente.

Bisognerà inoltre accertarsi che la prestazione sanitaria, richiesta in occasione di riferiti abusi sessuali o maltrattamenti, sia effettuata nel modo più preciso ed accurato possibile, documentando fotograficamente i rilievi, contestualmente alla redazione di referti di natura diagnostica e prognostica, in modo da permettere un giudizio di comparazione tra quanto accertato dai medici e quanto dichiarato dalla vittima.

Inoltre, sarà necessario provvedere, laddove vi siano i presupposti, all'acquisizione di reperti biologici, chimici o di altro genere, premurandosi di assicurarne una corretta conservazione al fine di renderli disponibili all'Autorità procedente.

Infine, in virtù delle peculiari condizioni psicologiche di “particolare vulnerabilità” della persona offesa, da valutarsi caso per caso, si ricorda che si rende opportuna l'assistenza di uno psicologo di affiancamento agli accertamenti e alle prestazioni sanitarie.

8. L'audizione delle persone offese particolarmente vulnerabili

8.1. La “vittima particolarmente vulnerabile”

L'art. 351, comma 1-ter c.p.p., prevede: *nei procedimenti per delitti previsti dagli artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis, del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori (anche non vittime n.d.r.), si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo*



procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salvo l'assoluta necessità per le indagini."

Dunque, si estende la modalità di assunzione di sommarie informazioni del minore prevista per determinati delitti specificamente indicati:

- a) all'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima in condizione di particolare vulnerabilità (sia essa maggiorenne o minorenni). Dunque, avvalendosi di un esperto in psicologia nominato dal P.M., indipendentemente dall'età della stessa e dal titolo di reato per cui si svolgono le indagini;
- b) inoltre - e ciò costituisce un ulteriore elemento di novità - si prescrive alla Polizia Giudiziaria di assicurarsi che la persona offesa particolarmente vulnerabile, durante l'audizione, non abbia contatti con l'indagato e non venga chiamata più volte a rendere le sue dichiarazioni, salvo assoluta indispensabilità.

L'art. 90-quater c.p.p. fornisce i criteri di individuazione della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità:

- è desunta:

- dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minore, anziano, stato di infermità di tipo psichico);
- dal tipo di reato (con una componente di incisione della sfera psicologica della vittima; reati abituali; artt. 572, 612-bis, reati spia, 609-bis, 643, 491 c.p. ecc.);
- dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede (fatto a forte impatto traumatico);

- inoltre, si tiene conto anche:

- se il fatto risulta commesso con violenza alla persona (da intendersi in senso lato, anche come violenza psicologica, come nella violenza domestica e di genere) o con odio razziale (in cui la relazione con l'indagato è comunque critica);
- se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani (es.: sfruttamento della prostituzione, estorsione, usura);
- se si caratterizza per finalità di discriminazione (per cultura, sesso, razza, religione ecc.);
- se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato (es. tutte le condotte di violenza domestica e di genere);

Ai sensi dell'art. 134, co. 4, c.p.p. è ora in ogni caso **consentita**, anche nella fase delle indagini preliminari, **la riproduzione audiovisiva** delle informazioni rese dalla vittima di reato in condizione di particolare vulnerabilità, sia minorenni che maggiorenne.

L'utilità dell'audizione con l'ausilio di un esperto e della sua video-registrazione appaiono tanto più evidenti ove si consideri come tali modalità operative rispondano all'esigenza di impedire che l'audizione della vittima (di qualsiasi età) in condizione di speciale vulnerabilità (e del testimone minorenni) diventi causa di ulteriore trauma ed assicurino al contempo, da un lato, la migliore qualità dell'assunzione della dichiarazione e, dall'altro, la tutela delle garanzie dell'indagato.

8.2. Le direttive impartite

Trovano applicazione le direttive impartite al par. 8.3. per i minorenni.



9. Conclusioni.

E' opportuno ribadire come la necessità di far fronte a un'emergenza culturale e criminale preoccupante ed allarmante quale quella rappresentata dal fenomeno della violenza contro le donne, rappresentativo del sistema diseguale nel rapporto tra i generi a livello sociale ed economico.

Si è così nel tempo incentivata, presso questa Procura, la specializzazione dei magistrati in ordine al fenomeno della violenza di genere, sollecitando l'adesione a metodi organizzativi volti ad assegnare la trattazione in via prevalente di tutti gli affari riguardanti la materia a sezioni specializzate, indicando ulteriori direttive vincolanti.

Con la presente direttiva si provvede all'individuazione delle buone prassi per la PG in modo schematico, cercando di fornire un valido strumento di indirizzo e conoscenza per tutti coloro che intervengano nella fase iniziale delle indagini.

10. Allegati.

Al fine di fornire indicazioni operative sulle modalità di attuazione della presente direttiva, si rinvia integralmente ai modelli predisposti dalla Procura della Repubblica di Tivoli che si allegano:

- **Allegato A**, **sommatorie linee guida di intervento per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere** a seguito di: 1) contatto telefonico, 2) sul luogo, 3) presso il comando di polizia giudiziaria;
- **Allegato B**, **valutazione del rischio**: serie di domande da porre alla persona offesa al momento della redazione della denuncia per avere un quadro il più completo possibile circa la situazione denunciata;
- **Allegato C**, **schema di domande per la P.G.**: serie di domande, oltre a quelle dell'allegato B), da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili (1) maltrattamenti, 2) violenza sessuale, 3) stalking);
- **Allegato D**, **schema di annotazione di servizio**: documento che deve essere compilato dagli agenti di P.G. che effettuano il sopralluogo di iniziativa, in modo tale da dare conto delle attività svolte sino a quel momento;
- **Allegato E**), **schema di attività della polizia giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato**
- **Allegato F**), **procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie**: documento riepilogativo e sintetico dell'attività da svolgere;
- **Allegato G**), **scheda di accompagnamento della C.N.R.**, redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G.

11. Notizie di reato acquisite dalla Procura della Repubblica.

Per le notizie di reato acquisite dalla Procura della Repubblica, anche tramite il personale di polizia giudiziaria addetto alla ricezione di denunce e querele, provvederà il PM assegnatario del procedimento, anche attraverso apposita delega.

Il personale di polizia giudiziaria addetto alla ricezione di denunce e querele che riceve la notizia di reato, nei casi di urgenza, provvederà a verificare l'immediata iscrizione della notizia di reato e, comunque, prenderà immediatamente contatti col PM assegnatario.



12. Attività di formazione.

Sono già programmati appositi corsi per il personale di polizia giudiziaria diretti a fornire opportuni chiarimenti sulla direttiva e per affrontare da diversi punti di vista la tematica dei reati di violenza di genere in modo da rendere più puntuale e proficuo l'intervento (contesto culturale, pregiudizi, ciclo della violenza, rapporti con centri antiviolenza e servizi sul territorio, ecc.) .

Il primo incontro sarà tenuto il 9 maggio 2019, dal Procuratore della Repubblica e dai quattro magistrati del Gruppo Uno. Seguirà comunicazione con i dettagli operativi.

13. Avviso alla persona offesa.

La guida da consegnare alle vittime di reati di violenza di genere è in corso di diffusione presso tutti i servizi di polizia giudiziaria del territorio (per le stazioni Carabinieri tramite i Comandi Compagnia) sulla base della media delle notizie di reato trasmesse nell'ultimo biennio.

Qualora non dovesse pervenire alla data del 15 maggio 2019 si procederà a segnalazione all'ufficiale di polizia giudiziaria addetto alla segreteria del Procuratore della Repubblica.

I Commissariati di Polizia di Stato e i Comandi Compagnia Carabinieri (ricevute le segnalazioni dalle stazioni dipendenti) richiederanno ulteriori opuscoli prima dell'esaurimento di quelli diffusi all'ufficiale di polizia giudiziaria addetto alla segreteria del Procuratore della Repubblica.

E' in corso l'attività per la traduzione dell'avviso in lingue straniere. Qualora l'avviso dovesse essere consegnato a persona che non comprende la lingua italiana e non fosse disponibile sarà segnalato all'ufficiale di polizia giudiziaria addetto alla segreteria del Procuratore della Repubblica. La Procura procederà alla traduzione e lo trasmetterà successivamente per la consegna alla persona offesa.

L'opuscolo va consegnato per i soli reati di violenza di genere. In ogni altro caso va consegnato l'ordinario avviso dato dalla polizia giudiziaria.

14. Abrogazioni. Entrata in vigore.

E' abrogata la direttiva n. 1/2017.

La presente direttiva entra in vigore il 15 maggio 2019 per consentire un'adeguata preparazione per la sua attuazione.

La complessità della direttiva e la sua rilevanza per la materia trattata, che coinvolge un numero rilevante di appartenenti alla polizia giudiziaria (compresi coloro che intervengono sul posto), rendono inevitabile una prima fase di attuazione in cui i Comandi di polizia giudiziaria dovranno acquisire la dovuta esperienza. In questa fase, in cui saranno inevitabili criticità attuative, i Comandi potranno anche contattare il personale di polizia giudiziaria della segreteria del Procuratore per eventuali chiarimenti.

Dopo un congruo periodo si procederà a una verifica dell'attuazione della direttiva per procedere a modifiche e integrazioni.



15. Comunicazioni.

La presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza.
- b) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione della Questura specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- c) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione del Comando Provinciale specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- d) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- e) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di tivoli e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- f) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- g) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
 - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
 - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- h) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
- i) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria;
- j) ai Responsabili dell'Ufficio Primi Atti e Iscrizioni per opportuna conoscenza.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto